

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

**Congresso Straordinario
Napoli 20 – 22 maggio 2005**

RADICI, STRUMENTI, ORIZZONTI
Dal passato al futuro: nuovi percorsi per l'avvocatura penale

*Proposte di modifica dello Statuto
dell'Unione delle Camere Penali Italiane*

*Via Margutta, 17 – 00187 Roma
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040
www.camerepenali.it - camerepenali@libero.it*

INDICE

| | |
|--|----------------|
| Statuto vigente | Pag. 3 |
| Relazione della Commissione Consiliare per la riforma dello Statuto | Pag. 9 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale di Chiavari e Levante | Pag. 34 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale della Lombardia Orientale | Pag. 39 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata congiuntamente dalle Camere penali di Milano e Napoli | Pag. 46 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale di Modica | Pag. 53 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale di Montepulciano | Pag. 61 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dall'Organismo di Controllo | Pag. 76 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta | Pag. 77 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale di Roma | Pag. 83 |
| Proposta di modifica dello statuto elaborata dalla Camera penale della Romagna | Pag. 95 |

STATUTO DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con le integrazioni e modifiche approvate a s.Nicola Arcella il 18 settembre 1998 e a Roma nel 1999.

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'organizzazione volontaria dei penalisti italiani e ha sede in Roma. All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori.

Articolo 2

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili. E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;

- e) l'Organismo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata. In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione non avranno diritto di voto.

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;
- b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
- d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;
- f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.
- g) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su

proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali e la qualità di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali;
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- c) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi;
- d) la funzione di parlamentare, la carica di ministro o sottosegretario di Stato.

Norme transitorie

Le norme del presente Statuto entrano in vigore a partire dal prossimo Congresso Ordinario.

Le cariche ricoperte ai sensi del vecchio Statuto sono computate ai sensi del nuovo.

Norma di attuazione

Il Congresso Straordinario dà mandato all'apposita Commissione di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze

grammaticali e di coordinamento che dovesse risultare al termine dei lavori.
Così approvato in Alghero, il 23 settembre 1995, dal Congresso Straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
Testo così modificato in forza del 1° comma delle norme di attuazione.

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Via Margutta 17 (00187) Roma Tel:06/32500588 Fax:06/3207040

E.mail: camerepenali@libero.it – Internet : www.camerepenali.it

COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO "STATUTO"

RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

INTRODUZIONE

Numerose sono state le proposte presentate. Segno tangibile del fatto che da più parti si sia percepita l'esigenza di modificare qualcosa nella carta fondamentale dell'associazione. Alcune proposte vengono da vecchia data e quindi già erano note, altre sono assolutamente nuove; in alcuni casi precedenti proposte sono mutate alla data odierna.

Preme, però, sottolineare che le proposte ad oggi sul tavolo siano indirizzate diversamente le une dalle altre, quale segno del fatto che non appaia, allo stato, un comune sentire della base circa gli obiettivi da perseguire con l'espressa volontà di modificare le regole fondamentali dell'associazione.

È dunque necessario prendere le mosse dai principi che oggi costituiscono la struttura portante dello statuto dell'UCPI.

1) l'adesione all'Unione è oggi consentita alle camere penali locali con base minima circondariale e 20 iscritti, senza altro vincolo che il rispetto degli scopi e dei principi informatori dell'Unione stessa (art. 1);

2) gli scopi sono accentrati sui valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo nell'ambito di una società democratica, ma si estendono ad una tutela più ampia quanto al ruolo dell'avvocatura e della funzione difensiva, allo sviluppo del sistema giustizia ed al controllo sull'effettiva esplicazione della medesima, al fine della salvaguardia dei diritti fondamentali di qualsiasi individuo (art.2);

3) il patrimonio dell'UCPI ha le definizioni tipiche delle associazioni senza scopi di lucro (art.3);

4) gli organi previsti (salve le questioni nominalistiche) ricalcano più o meno la normale struttura di associazioni professionali di valenza nazionale, con sviluppo presidenzialista (art.4);

5) il Congresso, organo plenipotenziario della base democratica, è strutturato in modo da costituirsi con una rappresentanza tendenzialmente proporzionale alle forze numeriche delle singole camere penali aderenti all'Unione, con premio di rappresentanza per gli accorpamenti su base ultracircondariale, con adunanza ordinaria ogni due anni (preavviso di 45 giorni) e straordinaria (preavviso 30 giorni) su delibera del Consiglio o richiesta del Presidente dell'Unione. Le camere penali partecipano con diritto di voto se in regola con le quote e con la comunicazione dei propri iscritti (atto necessario per determinarne la rappresentanza congressuale). Il Congresso nella fase iniziale della sua adunanza, elegge un presidente ed un ufficio di presidenza che assumono i poteri di direzione del Congresso e di decisione sulle questioni congressuali, nonché una commissione verifica poteri che decide sull'accreditamento al Congresso e sulle questioni elettorali. Il Congresso determina le direttive politiche generali per il biennio a venire ed elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta (nonché il Collegio dei Revisori). È l'organo che può deliberare (con maggioranza particolarmente qualificata) le modifiche statutarie. (artt. 5, 6, 7);

6) il Consiglio delle camere penali è l'unico organo permanente dell'UCPI, poiché ne fanno parte di diritto i presidenti (o propri delegati) di ciascuna camera penale aderente; si compone dunque su base diversa rispetto al Congresso, secondo il principio di pari dignità di tutte le camere penali; il Consiglio ha i poteri di: a) direttiva, quale sviluppo od integrazione dei deliberati congressuali; b) determinazione delle quote annuali da porre a carico delle singole camere penali; c) assumere iniziative relative ai rapporti tra camere penali; d) deliberare il Congresso straordinario (a particolari

condizioni anche per sfiduciare Presidente e giunta); e) approvare regolamenti e bilancio annuale di gestione; f) consultazione del Presidente e della Giunta; (art. 8);

7) il Presidente e la Giunta (di 12 componenti) costituiscono "l'organo di governo dell'Unione" operando le scelte politiche nell'ambito delle direttive e dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni del Consiglio; il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nell'ambito della Giunta sono previsti Vicepresidente, Segretario, Tesoriere; sia il presidente che i componenti di Giunta non sono rieleggibili dopo due mandati consecutivi; il sistema elettorale prevede la candidatura presentata in sede congressuale (con l'appoggio di almeno 25 delegati) per il ruolo di Presidente; il candidato indica il proprio programma, illustrandolo al Congresso, con possibilità di integrazioni tramite mozioni, nonché i componenti della propria Giunta; le elezioni si svolgono per scheda segreta con la sola indicazione del candidato Presidente (che quindi attrae la Giunta alla propria elezione); vi sono incompatibilità statutarie per il Presidente ed i componenti di Giunta (presidente di un ordine forense, componente del CNF, dell'OUA od incarico dirigenziale presso altra associazione forense, cariche parlamentari o governative); ai lavori della Giunta possono partecipare gli ex presidenti dell'Unione ed il Presidente del Consiglio (artt. 9, 10, 11, 14);

8) l'Organismo di Controllo (formato da 9 componenti non rivestenti altri ruoli nell'UCPI su elezione da parte del Consiglio) vigila sul rispetto da parte del Presidente e della Giunta, delle Statuto, delle direttive e del programma deliberati dal Congresso e sulle delibere assunte dal Consiglio (art. 12);

9) il Collegio dei Revisori (eletto dal Congresso) ha i compiti classici di tale organo.

Da tali principi statutari si ha che lo statuto possa definirsi presidenzialista, con modesti vincoli di controllo verso gli organi di governo dell'Unione.

Si può inoltre dire che appare evidente la volontà statutaria di garantire pieno rispetto della rappresentatività della base mediante le regole di partecipazione (con diritto di

voto) al Congresso, ma anche l'intenzione di salvaguardare ciascuna realtà locale mediante la diversa regola di composizione del Consiglio (ciascuna camera, piccola o grande che sia, può partecipare attivamente tramite il proprio presidente) e la massima libertà di organizzazione delle singole camere locali (obbligo di rispetto dei soli scopi principi informatori dell'Unione).

Le modifiche statutarie proposte - salvo quelle che riguardano aspetti formali o marginali, che possono definirsi di "rifinitura statutaria" - volgono (anche con fini opposti, le une dalle altre) a modificare i predetti principi generali.

Si deve a questo punto precisare che la illustrazione delle singole proposte imponga una descrizione dei singoli principi ispiratori delle diverse ipotesi di modifica statutaria, anche perché la lettura "asettica" di un singolo articolo potrebbe far errare rispetto al disegno complessivo (per fare un esempio: proporre una durata del mandato di Presidente e Giunta per 2, 3, 4 anni indicata in un articolo non può essere letta e valutata autonomamente rispetto alla indicazione di diversi vincoli di non rieleggibilità contenuta in altro articolo modificato dal medesimo proponente).

Pertanto i delegati al Congresso dovranno avere ben chiaro che soltanto avendo piena cognizione di ogni singola proposta nel suo complesso potranno poi procedere alla votazione dei singoli articoli seguendo una propria logica, sussistendo il rischio di risultati contraddittori (approvando modifiche di alcuni articoli che vanno in una direzione e di altri che vanno in direzioni diverse).

LE SINGOLE PROPOSTE

Esaminiamo, dunque, i principi ispiratori delle singole proposte ufficialmente presentate; si noti al riguardo che le CC.PP. di Milano e di Napoli si sono accordate per una nuova proposta comune, che supera le originarie distinte proposte:

CAMERE PENALI DI MILANO E DI NAPOLI

- 1) Introduce il principio di associazione federativa, prevede che ciascuna C.P. aderente all'UCPI abbia organizzazione democratica e dichiari di accettare i

principi dell'UCPI e le direttive congressuali, imponendo l'adeguamento degli statuti per scopi, principi, sistemi elettorali, cariche, ineleggibilità, imponendo alle CC.PP. mandati locali con durata non superiore a tre anni e rispetto del limite del doppio mandato, consentendo alle CC.PP. con meno di 70 iscritti che un componente del Direttivo assuma la presidenza oltre il predetto limite del doppio mandato;

- 2) auspica una concentrazione degli scopi dell'UCPI indirizzandola alla "difesa nella giurisdizione penale di una società democratica" nonché alla rappresentazione dei diritti degli iscritti;
- 3) introduce tra gli organi statutari un Ufficio Legislativo (consultivo della Giunta), con un ufficio di presidenza di nomina concertata tra Giunta e Consiglio, con composizione variabile su indicazione della Giunta, con compiti di elaborazione progettuale (normativa) nelle materie sostanziale e processuale penali e per predisporre pareri alla Giunta in dette materie;
- 4) abolisce l'Organismo di Controllo;
- 5) mantiene il Congresso ordinario ogni due anni (prevedendo la convocazione nel periodo fisso 15 settembre 15 ottobre) e puntualizza (abbassando a 7 il numero di iscritti per ciascun foro rappresentato, per il diritto ai maggiori delegati delle camere penali ultracircondariali) le modalità di calcolo dei delegati; introduce la maggioranza dei due terzi (dei componenti o dei partecipanti?, non è specificato) per la deliberazione, da parte del Consiglio, del Congresso straordinario; individua i soggetti (i presidenti della camera penale ospitante e del Consiglio) che all'inizio del Congresso nominano l'ufficio di presidenza del Congresso e la Commissione verifica Poteri; introduce il limite temporale (entro il primo giorno congressuale) per la conclusione dei lavori della Commissione verifica Poteri, al cui esito il Congresso (validamente insediato) deve ratificare la nomina dell'Ufficio di

- presidenza del Congresso medesimo; limita la votazione a scrutinio segreto alla sola ipotesi di elezione per incarichi con più candidati;
- 6) prevede un Consiglio con potere di voto differenziato tra i propri componenti, similmente alle regole per l'assegnazione dei delegati al Congresso ma in modo attenuato (fino a 100 iscritti un voto, da 101 a 300 due voti, da 301 a 500 tre voti, oltre 500 quattro voti); il Consiglio deve essere preventivamente convocato prima che sia deliberata dalla Giunta una astensione dalle attività giudiziarie - salvi i casi di urgenza - e mantiene gli altri poteri già precedentemente previsti nello Statuto cui si aggiunge quello - di concerto con la Giunta - di nominare l'Ufficio di presidenza dell'Ufficio Legislativo; ciascuna camera penale è rappresentata, dal Presidente od altro proprio membro del Direttivo, su delega del Presidente;
 - 7) quanto a Presidente e Giunta - introdotte le variazioni per i predetti maggiori vincoli dal Consiglio - si specifica che l'ineleggibilità per mandati precedenti (per ciascun componente) scatta quando per ciascun mandato (consecutivo) il ruolo sia stato ricoperto per almeno 18 mesi; introduce regole nuove per le candidature a Presidente con un termine di presentazione (30 giugno) ed obbligo di indicazione preventiva del programma, con la sottoscrizione della candidatura da parte di almeno 8 presidenti di camere penali in carica (mentre la indicazione della Giunta viene lasciata quale termine nell'ambito del Congresso).
 - 8) impone la comunicazione a tutte le camere penali di ciascuna delibera di Giunta; si ampliano le incompatibilità per i componenti di Giunta prevedendo inoltre espressamente la necessità di dimissioni, in caso di elezione, per i presidenti di camere penali.

In estrema sintesi la proposta esaminata impone maggiori vincoli statuari alle singole CC.PP.; modifica gli scopi ED i rapporti di rappresentanza in favore delle camere penali maggiori, con particolare riferimento al Consiglio; aumenta il termine di convocazione congressuale prevedendo un periodo fisso per lo

svolgimento del Congresso, modifica le regole sull'attribuzione della direzione congressuale e sulla verifica poteri, regola la candidatura a Presidente anticipandola rispetto al Congresso, impone alla Giunta la preventiva convocazione del Consiglio per quanto riguarda le iniziative di astensione dall'attività giudiziaria, introduce l'Ufficio Legislativo abolendo l'Organismo di Controllo.

CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

- 1) si puntualizzano le strutture dimensionali delle camere penali: circondariale, intercircondariale (più circondari), distrettuale; con facoltà di costituire sezioni per quelle costituite nelle forme maggiori rispetto a quella base e con espresso divieto di duplicazioni nel medesimo ambito territoriale; rimane invariata la regola di attribuzione dei delegati, ma con la puntualizzazione che per ciascuna sezione costituita la camera penale avrà diritto ad un ulteriore delegato oltre quelli determinati dal numero degli iscritti;
- 2) si prevede la convocazione del Congresso ordinario ogni anno nel periodo 15 settembre - 31 ottobre, nonché il numero di partecipazione di camere per la validità del Congresso ordinario (metà più una delle iscritte all'Unione) e straordinario (tre quarti);
- 3) mantiene comunque la durata delle cariche congressuali per due anni;
- 4) puntualizza l'ipotesi di sfiducia a Giunta e Presidente (Congresso straordinario con maggioranza ulteriormente qualificata) imponendo la nomina di Presidente e Giunta pro tempore imponendo le elezioni al Congresso ordinario successivo;
- 5) introduce la partecipazione al Consiglio, con diritto di voto, dei Presidenti di sezione delle camere penali intercircondariali o distrettuali a condizione che abbiano consistenza numerica non inferiore al minimo necessario per costituire camere penali;

- 6) introduce regole nuove per le candidature a Presidente con un termine di presentazione (30 giugno) ed obbligo di indicazione del programma e dei componenti la Giunta con obbligo di rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, con requisiti di iscrizione temporale (ad una camera penale da almeno 5 anni ininterrottamente), il divieto di indicazione di componenti in diverse liste di candidati, la sottoscrizione della candidatura da parte di almeno 10 e non oltre 15 Presidenti di camere penali in carica (con divieto di sottoscrizione di più liste); poteri all'ufficio di presidenza del Consiglio per le questioni sull'ammissibilità delle candidature;
- 7) estende l'attività dell'Organismo di controllo anche nei confronti del Consiglio circa il rispetto di Statuto e direttive congressuali, rafforzandone l'investitura con elezione diretta da parte del Congresso;
- 8) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il presidente, estendendole ai componenti dell'Organismo di controllo.

In sintesi, senza stravolgere i principi ispiratori precedenti puntualizza le tipologie delle diverse camere penali esprimendo un favore agli accorpamenti, con relativo premio sia in sede congressuale (un delegato in più per ogni sezione), sia in sede di Consiglio (a certe condizioni di forza voto ai presidenti di sezione); annualizza la cadenza congressuale pur mantenendo le preesistenti regole per composizione, durata e reiterazione del ruolo di componenti della Giunta e di Presidente; regola la candidatura del Presidente anticipandola in modo palese e totale ad un momento ben anteriore al Congresso, introduce il principio delle pari opportunità tra donne ed uomini per la composizione della Giunta, estende i poteri dell'Organismo di controllo (verso l'attività del Consiglio) che acquisisce maggiore forza statutaria per l'elezione congressuale e la parificazione ai componenti di Giunta quanto alle incompatibilità, che vengono estese.

CAMERA PENALE DI MONTEPULCIANO

- 1) puntualizza le condizioni per l'adesione e la permanenza delle singole camere penali all'Unione duplicazioni nel medesimo ambito territoriale e prevedendo l'esclusione di camere penali reiteratamente e pubblicamente in contrasto con la politica dell'Unione (dopo formale richiamo);
- 2) determina il periodo di svolgimento del Congresso ordinario (15 settembre - 31 ottobre) prevedendo una cadenza annuale, precisando più dettagliatamente le deleghe tra delegati;
- 3) determina che il Congresso straordinario possa essere convocato in unica sessione con il Congresso ordinario, prevedendo comunque maggioranze più qualificate per le determinazioni in sede straordinaria;
- 4) dispone che il Congresso ordinario sia elettorale soltanto ogni tre anni, elevando a tale periodo la durata del mandato di governo a Presidente e Giunta, nonché agli altri organi di nomina congressuale, salve le ipotesi di sfiducia anticipata;
- 5) denomina diversamente i componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio (Coordinatore, Vice coordinatore e Consigliere segretario), prevedendo che tali cariche - quanto al proprio ruolo direttivo del Consiglio - non appena insediate siano svincolate dal ruolo di Presidente locale, per una durata di due anni; con intervento dei nuovi Presidenti locali per esprimere parere e voto della camera penale di appartenenza (dunque potere direttivo disgiunto dal potere deliberativo);
- 6) amplia il potere di direttiva del Consiglio aggiungendo la possibilità di formulare direttive particolari (oltre a quelle generali) in sviluppo, aggiornamento od integrazione di quelle congressuali;

- 7) vieta espressamente che il Consiglio o proprie promozioni possano compiere attività rappresentative dell'Unione in assenza di espresso invito di Presidente o Giunta;
- 8) determina in tre anni senza possibilità di immediata rieleggibilità il mandato di presidente e componente di Giunta;
- 9) introduce regole nuove per le candidature a Presidente con un termine di presentazione (30 giugno) ed obbligo di indicazione dei componenti la Giunta, con requisiti di iscrizione temporale (ad una camera penale da almeno 5 anni ininterrottamente), il divieto di indicazione di componenti in diverse liste di candidati, la sottoscrizione della candidatura da parte di almeno 10 e non oltre 15 Presidenti di camere penali in carica (con divieto di sottoscrizione di più liste);
- 10) assegna all'Ufficio direttivo del Consiglio (oggi Ufficio di presidenza del Consiglio) il potere di decidere sulle controversie circa la presentazione delle candidature, introducendo regole precise per la risoluzione dei vari problemi di rispetto delle regole di presentazione delle candidature, assegnando il ruolo di giudice ultimo per tali controversie all'Organismo di Controllo;
- 11) introduce la possibilità di accordi elettorali in sede congressuale (mediante accorpamento di liste e candidati), con onere di presentazione del programma mantenuto al solo momento congressuale;
- 12) prevede la prorogatio qualora si giunga al Congresso elettorale in assenza di candidati Presidente;
- 13) collega la durata del mandato dell'Organismo di controllo a quello di Presidente e Giunta, con elezione suppletiva per eventuali mancanze di componenti durante il mandato;
- 14) assegna all'Organismo di controllo (oltre al potere di dirimere in ultima istanza le questioni elettorali) un generico potere di verifica sul rispetto dei

ruoli degli organi dell'Unione, con potere di richiesta di convocazione di Congresso straordinario da illustrare al Consiglio;

15) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il Presidente, estendendole ai componenti dell'Organismo di controllo.

In sintesi la proposta è volta al pieno mantenimento dei principi e dei ruoli attuali dei vari organi dell'Unione, precisandone con maggior dettaglio i compiti; rafforza il vincolo di fedeltà delle singole camere penali all'Unione; codifica la cadenza annuale del Congresso; determina una nuova durata "secca" del mandato di governo, determinandola in modo intermedio tra l'attuale mandato singolo (due anni) ed il suo doppio (quattro anni, stante la possibilità, ad oggi, di svolgere due mandati consecutivi); rinomina le cariche in modo da evitare apparenti sovrapposizioni nominalistiche, foriere di equivoche interpretazioni; introduce un sistema elettorale per i ruoli di governo assai dettagliato con espressa previsione di poteri decisionali in merito e regole atte a consentire comunque l'effettivo governo anche in presenza di situazioni particolari; amplia i compiti e poteri dell'Organismo di controllo.

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

1) si puntualizzano le strutture dimensionali delle camere penali: circondariale, intercircondariale (più circondari), distrettuale; con facoltà di costituire sezioni per quelle costituite nelle forme maggiori rispetto a quella base e con espresso divieto di duplicazioni nel medesimo ambito territoriale; rimane invariata la regola di attribuzione dei delegati, ma con la puntualizzazione che per ciascuna sezione costituita la camera penale avrà diritto ad un ulteriore delegato (o due in caso di oltre 40 iscritti alla sezione) oltre quelli determinati dal numero degli iscritti complessivi; le camere penali possono comunque stipulare patti federativi nel distretto;

- 2) introduce la partecipazione al Consiglio, con diritto di voto, dei Presidenti di sezione delle camere penali intercircondariali o distrettuali; si prevede espressamente la delega (con limite massimo di due deleghe esterne) tra presidenti (o vice presidenti) di diverse camere penali;
- 3) impone a tutte le camere penali l'obbligo di rispetto delle delibere di Giunta di astensione dalle udienze prevedendo espressamente le astensioni di singole camere penali per le sole questioni di interesse locale;
- 4) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il Presidente.

In sintesi, senza stravolgere i principi ispiratori precedenti puntualizza le tipologie delle diverse camere penali esprimendo un favore agli accorpamenti, con relativo premio sia in sede congressuale (un delegato in più per ogni sezione), sia in sede di Consiglio (a certe condizioni di forza voto ai presidenti di sezione); regola in modo più vincolante l'astensione dalle udienze imponendone il rispetto a tutte le camere penali e prevedendo autonomie decisionali solo per questioni di interesse locale; rafforza le incompatibilità per presidente e componenti della Giunta.

CAMERA PENALE DI MODICA

- 1) abolisce l'Organismo di controllo;
- 2) introduce la variabile nel numero dei componenti di Giunta (da 9 a 12), stabilisce la non rieleggibilità "per più di due volte consecutive nelle rispettive cariche" per i componenti di Giunta e stabilisce che il Presidente uscente non è eleggibile come componente di Giunta; prevede la necessità di nuovo Congresso elettorale se intervengono impedimento o dimissioni del presidente nel primo anno di mandato;
- 3) ferma la presentazione delle candidature a Presidente direttamente in Congresso, impone che ciò avvenga con l'indicazione completa dei componenti di Giunta e modifica la sottoscrizione prevedendo (in luogo di quella di almeno

- 25 delegati) quella di Camere Penali (da 10 a 15) ammesse al Congresso, corredate di delibera delle assemblee di presentazione della candidatura;
- 4) denomina diversamente i componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio (Presidente Coordinatore, Presidente Vice coordinatore e Presidente segretario);
 - 5) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il Presidente;
 - 6) introduce (con un nuovo articolo apposito) l'obbligo di rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, imponendo la pluralità di generi in ciascun organismo elettivo o di nomina.

In sintesi le modifiche di maggior rilievo riguardano l'abolizione dell'Organismo di controllo, l'introduzione del principio di "pari opportunità", la parziale modifica alla non rieleggibilità per Presidente e componenti di Giunta, l'obbligo di delibera assembleare delle singole camere penali per poter sottoscrivere le candidature a Presidente; per il resto si limita a piccoli aggiustamenti di forma o di sostanza (denominazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio), incompatibilità per Presidente e componenti di Giunta.

CAMERA PENALE DI CHIAVARI E LEVANTE

- 1) prevede strutture per le camere penali per uno o più circondari o distretti ed impone che ciascuna camera penale si uniformi alle direttive del Consiglio ed alle decisioni della Giunta;
- 2) prevede la possibilità che l'UCPI persegua i propri scopi anche mediante formazione od adesione ad "organismi federativi";
- 3) prevede la convocazione del Congresso ordinario con cadenza annuale;
- 4) modifica la rappresentatività all'interno del Consiglio assegnando a ciascun Presidente un numero di voti pari a quello del numero dei delegati espresso al precedente Congresso dalla propria camera penale;

5) prevede: che per convocare la Giunta vi sia richiesta (in alternativa a quella del Presidente) di almeno tre componenti; la delega espressa del Presidente, per singoli incarichi, ad un componente di Giunta; la convocazione da parte del Presidente di ex componenti di Giunta, per riunioni di Giunta (senza diritto di voto);

6) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il Presidente.

In sintesi le più importanti modifiche riguardano la introduzione di cadenza annuale per il Congresso ordinario e la modifica dei rapporti di rappresentanza (a favore delle camere penali più grandi) all'interno del Consiglio (applicando la stessa regola per i delegati al Congresso).

CAMERA PENALE DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA

1) si puntualizzano le strutture dimensionali delle camere penali: circondariale, intercircondariale (più circondari), distrettuale; con facoltà di costituire sezioni per quelle costituite nelle forme maggiori rispetto a quella base e con espresso divieto di duplicazioni nel medesimo ambito territoriale; rimane invariata la regola di attribuzione dei delegati, ma con la puntualizzazione che per ciascuna sezione costituita la camera penale avrà diritto ad un ulteriore delegato oltre quelli determinati dal numero degli iscritti;

2) introduce regole nuove per le candidature a Presidente con un termine di presentazione (dal 1° al 15 luglio) ed obbligo di indicazione del programma e dei componenti la Giunta con obbligo di rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, il divieto di indicazione di componenti in diverse liste di candidati, la sottoscrizione della candidatura da parte di 30 delegati al Congresso (con divieto di sottoscrizione di più liste); poteri all'ufficio di presidenza del Consiglio per le questioni sull'ammissibilità delle candidature;

3) prevede l'interpello preventivo del Consiglio - da parte della Giunta - per le eventuali delibere di astensione dalle attività giudiziarie, salve ipotesi di comprovata urgenza;

4) amplia le incompatibilità per i componenti della Giunta e per il Presidente.

In sintesi puntualizza le tipologie delle diverse camere penali esprimendo un favore agli accorpamenti, con relativo premio in sede congressuale (un delegato in più per ogni sezione); regola la candidatura del Presidente anticipandola in modo palese e totale ad un momento ben anteriore al Congresso, impone alla Giunta l'interpello preventivo del Consiglio per le delibere di astensione (salve le situazioni urgenti); introduce il principio delle pari opportunità tra donne ed uomini per la composizione della Giunta.

CAMERA PENALE DI ROMA

1) prevede che le camere penali abbiano dimensione esclusivamente circondariale, riducendo il requisito numerico minimo per la loro esistenza (dieci iscritti), con possibilità di creare coordinamenti tra camere penali prossime territorialmente (nello stesso distretto o in distretti confinanti);

2) dispone l'adeguamento degli statuti delle singole camere penali allo statuto dell'UCPI anche relativamente alle cariche ed alla durata, introducendo anche la possibilità di regolamenti o statuti dei coordinamenti non contrastanti con lo statuto nazionale;

3) elimina l'Organismo di Controllo;

4) eleva il termine di convocazione del Congresso ordinario a 90 giorni e prevede che all'inizio dei lavori congressuali il Presidente della camera penale ospitante, il Presidente del Consiglio ed il Presidente dell'UCPI eleggono il Presidente ed ufficio di presidenza del Congresso;

5) elimina la partecipazione ai lavori di Giunta degli ex Presidenti;

6) estende le incompatibilità per presidente e componenti di Giunta.

In sintesi impone dimensioni circondariali a tutte le camere penali (eliminando quindi qualsiasi premio per gli accorpamenti e riducendo il requisito numerico per la costituzione ed esistenza), imponendo maggiori adeguamenti statutari per le cariche locali; elimina l'Organismo di controllo, modifica le fasi introduttive del Congresso, elimina la partecipazione in Giunta degli ex Presidenti.

ORGANISMO DI CONTROLLO

1) propone di prevedere la convocazione dell'Organismo medesimo anche su iniziativa del proprio Segretario coordinatore, di deliberare segnalazioni anziché decisioni, di presentare relazioni al Congresso ordinario ad (annualmente) al Consiglio.

SINTESI COMPARATIVA

A) Gli unici aspetti che permangono tendenzialmente comuni (non vi è divergenza nel principio ispiratore) a tutte le proposte di modifica statutaria sono: modesti aggiustamenti di dettaglio per quanto riguarda il patrimonio (si tratta in genere di specificazioni); una più dettagliata indicazione di cause di incompatibilità per Presidente e Giunta (cause maturate come rilevanti nel corso degli anni trascorsi o comunque sorte quali naturali sviluppi delle cause di incompatibilità già precedentemente individuate).

B) Quanto agli scopi dell'UCPI le CC.PP. di Milano e Napoli introducono una netta semplificazione descrittiva, che però ha anche risvolti sostanziali, portando ad una limitazione rispetto all'attuale, più analitica, previsione; si può affermare che tale concentrazione di scopi tenda ad avvicinare ad un parallelismo con ANM, con un aumento - quanto meno formale - di un ruolo sindacale o parasindacale; tutte le altre CC.PP. proponenti lasciano sostanzialmente inalterati gli scopi già previsti nello statuto, salva una puntualizzazione (C.P. di Roma) circa la tutela di: prestigio, autonomia ed indipendenza dei penalisti;

C) la C.P. di Roma si distingue da tutte le altre proposte introducendo una semplificazione ed equiparazione di fondo di tutte le camere penali, allineandole ad una dimensione esclusivamente circondariale e semplificandone la esistenza e creazione, riducendo il numero minimo di iscritti necessari a sole dieci unità, con modestissime ripercussioni in tema di rappresentanza congressuale (le sezioni diverrebbero singole camere, ma abbassandosi il numero complessivo delle già CC.PP. di dimensioni ultracircondariali verrebbe meno qualche delegato); il problema maggiore di tale proposta è costituito dal fatto che ormai sono insediate ed organizzate diverse CC.PP. distrettuali o semidistrettuali, che dovrebbero smembrarsi in diverse unità (talune anche molto piccole); si noti fin da adesso la contraddittorietà contenuta nella stessa proposta della CC.PP. di Roma che prevede l'imposizione delle regole nazionali anche quanto a "le cariche e la loro durata" (quindi con un certo impiego di forze da far alternare nei vari ruoli direttivi locali) a fronte di una previsione di creazione di alcune CC.PP. molto piccole e quindi numericamente impossibilitate a gestire un totale ricambio periodico al loro interno; in parte analogo problema deriva dalla proposta congiunta Milano-Napoli che comunque impone un ricambio quasi totalitario dei direttivi (un consigliere può diventare Presidente) dopo il secondo mandato; in ogni caso a parte la riforma strutturale proposta dalla C.P. di Roma, altre CC.PP. proponenti tendono a codificare in maniera più dettagliata la situazione attuale (con CC.PP. di varie dimensioni territoriali) con premi in termini di delegati congressuali (più o meno accentuati) alle aggregazioni (proposte delle CC.PP. di Milano e Napoli, Lombardia Orientale, Romagna, Piemonte occidentale e V.d'A.; le ulteriori proponenti nulla mutano sul punto (CC.PP. di Montepulciano, Modica, Chiavari e Levante); alcune CC.PP. proponenti (Lombardia orientale, Montepulciano, Piemonte Occ. e V.d'A., Romagna) si sono preoccupate di introdurre espressamente il principio di esclusività territoriale delle CC.PP. iscritte all'UCPI (per qualsiasi frammento di territorio una sola CC.PP. può associarsi all'UCPI);

D) quanto agli organi dell'UCPI le CC.PP. di Milano e Napoli propongono la creazione di un Ufficio legislativo, con nomina del suo nucleo dirigente "concertata" tra Giunta e Consiglio, con funzione permanentemente ausiliaria della Giunta, per la elaborazione, lo studio e la valutazione di progetti di legge; le CC.PP. di Milano e Napoli, di Roma e di Modica propongono di abolire l'Organismo di Controllo; da notare che nessuna delle CC.PP. proponenti accenna statutariamente in alcun modo al Centro Marongiu; la C.P. di Milano nulla precisa sul fatto che l'Ufficio legislativo possa in tutto od in parte assorbire il ruolo del Centro Marongiu, dovendosi pertanto, allo stato, ritenere finalizzato diversamente l'ipotizzato nuovo organo; si deve aggiungere che nell'ultima riunione del Consiglio (8 maggio 2005) si è appreso, tramite la Commissione per il Centro Marongiu, che in quella sede alcune CC.PP. hanno affrontato il tema ponendo il problema - o addirittura proponendolo espressamente - di una previsione nello statuto UCPI del Centro Marongiu; la C.P. di Milano in quella sede ha chiarito la distinzione dei ruoli tra Ufficio Legislativo "braccio tecnico della Giunta" e Centro Marongiu (soggetto dotato di piena autonomia scientifica quanto alla elaborazione di pensiero, da rimettere (per le valutazioni politiche) alla Giunta (il Centro non può assumere iniziative in contrasto con l'UCPI); tornando all'Ufficio Legislativo (proposta congiunta Milano-Napoli) si deve notare che la previsione di nomina "concertata" del suo nucleo dirigente può essere foriera di problematiche pratiche (senza maggiori o diverse indicazioni) in caso di contrasto (sul punto) tra Giunta e Consiglio;

E) sul Congresso quasi tutte le CC.PP. proponenti sollecitano modifiche; in primo luogo sulla cadenza temporale: un anno sempre tra il 15 settembre ed il 31 ottobre per le CC.PP. della Lombardia Orientale e di Montepulciano; un anno per la C.P. di Chiavari e Levante; due anni nel periodo fisso 15 settembre 15 ottobre per le CC.PP. di Milano e Napoli; invariato (due anni per le altre); le CC.PP. di Milano e Napoli propongono un preavviso di convocazione di almeno 60 giorni, la C.P. di Roma un preavviso di almeno 90 giorni (invariato a 45 giorni per le altre); la C.P. di Montepulciano prevede la

possibilità di convocazione di Congresso ordinario e straordinario allo stesso tempo; abbiamo già sottolineato in precedenza che le proposte di dimensionamento delle singole camere penali porta ad alcuni spostamenti in termini di determinazione dei delegati congressuali spettanti ad ogni C.P. ; diverse sono le proposte riguardanti gli adempimenti a carico delle singole CC.PP., comunque tutte volte ad una specificazione della perdita del diritto all'accreditamento congressuale dei propri delegati per le CC.PP. morose o non comunicanti i propri iscritti; le CC.PP. di Milano e Napoli, nonché quella di Roma, hanno posto l'attenzione sulle modalità di insediamento degli organi congressuali (Presidente, Ufficio di presidenza e Commissione verifica poteri) sostituendo alla attuale previsione di investitura congressuale (il Congresso all'inizio dei lavori non è ritualmente insediato prima della verifica poteri ed in sala può esserci chiunque) un "elezione" da parte di Presidente della C.P. ospitante e Presidente del Consiglio (le prime due) nonché del Presidente UCPI (lo aggiunge la C.P. di Roma ai due soggetti predetti, nella propria proposta): a tal proposito in commissione si è evidenziato - pur rilevando l'attuale fictio iuris da risolvere - l'inopportunità che siano proprio i soggetti investiti politicamente (ed in teoria sub iudice dinanzi al Congresso!) a determinare i soggetti dotati (a vario titolo) dei pieni poteri decisionali in ordine allo svolgimento dei lavori congressuali; le CC.PP. di Milano e Napoli propongono la semplificazione delle votazioni prevedendole tutte per alzata di mano, ad esclusione dell'elezione del Presidente in caso di candidature plurime;

F) quanto alla validità della costituzione del Congresso la C.P. della Lombardia orientale si preoccupa di stabilire che per il Congresso ordinario sia necessario l'accreditamento della metà più una delle CC.PP. associate e per il Congresso straordinario almeno i tre quarti; la C.P. di Montepulciano prevede - per il solo Congresso straordinario - la necessità di accreditamento di almeno la metà delle CC.PP. associate per la validità della costituzione congressuale; le CC.PP. di Milano e Napoli, nonché quella di Montepulciano si preoccupano di indicare maggioranze qualificate (diverse) per le varie

delibere congressuali; si noti che la presenza dei tre quarti delle CC.PP. aderenti all'Unione richiesta dalla Lombardia orientale per dare validità ad un Congresso straordinario, di fatto mai è stata raggiunta nei Congressi straordinari fino ad oggi tenutisi e solo in taluni casi è stata raggiunta per i Congressi ordinari (certamente a Sirmione); dunque introdurre tale previsione significherebbe verosimilmente vanificare qualsiasi previsione di Congresso straordinario (dove in genere la partecipazione è di norma nettamente inferiore a quella dei Congressi ordinari); la CP. della Lombardia orientale assegna al Congresso anche l'elezione dell'Organismo di controllo (che dunque acquisisce una investitura più corposa); le CC.PP. della Lombardia orientale e di Montepulciano prevedono espressamente che in caso di sfiducia a Presidente e Giunta si debba provvedere - seduta stante ed a scrutinio palese - a nominare Presidente e Giunta provvisori, divenendo Congresso elettorale quello ordinario immediatamente successivo; ciò onde evitare vuoti di governo;

G) lo "scontro" tra le diverse proposte si esplica in maniera particolare sulla composizione e sul ruolo del Consiglio; in primo luogo la composizione: oggi abbiamo un Consiglio nel quale intervengono e partecipano con pari dignità tutte le camere penali, grandi, piccole, su base circondariale o distrettuale; ciò consente di poter tenere viva la partecipazione anche alle realtà più piccole, ma dotate di forza propositiva; alcune CC.PP. proponenti partendo dal presupposto (oggettivamente innegabile) di una diversa potenzialità rappresentativa, propongono di modificare tali rapporti in seno al Consiglio con forme di rappresentanza proporzionale (più o meno mitigata) in modo da tendere a ricostituire anche nel "parlamento dell'UCPI" gli stessi rapporti di forze del Congresso (e quindi analoghe maggioranze). Ciò, se sul piano oggettivamente numerico ha un senso, può portare ad una riduzione della partecipazione all'attività dell'UCPI, poiché porterebbe al notevole svilimento delle CC.PP. più piccole, che perderebbero quanto meno entusiasmo alla partecipazione attiva, trovandosi in Consiglio in un ruolo marcatamente di sott'ordine; hanno proposto la introduzione del voto differenziato (in

vario modo, comunque tutte in base alle forze numeriche e con voti plurimi) le CC.PP. di Milano e Napoli, di Chiaveri e Levante (la più rigorosa nell'applicazione del parallelismo di forze con il Congresso) mentre la C.P. della Lombardia orientale introduce il principio del voto alle singole sezioni, che alla fine potrebbe rivelarsi (rispetto ai nuovi equilibri in consiglio) non troppo dissimile alla proposta della C.P. di Roma che - prevedendo la ristrutturazione di tutte le CC.PP. su base circondariale - più o meno assegnerebbe presidenze (e quindi posti in consiglio) alle attuali sezioni delle CC.PP. ultradistrettuali; altro motivo di divergenti visioni è costituito dal problema dei rapporti tra Consiglio e Presidente e Giunta, con particolare riferimento alla necessità o meno di preventivo interpello in caso di proclamazioni di astensioni dalle attività giudiziarie: sono per il preventivo interpello le CC.PP. di Milano e Napoli, nonché del Piemonte occid. e V. d'A.; tutte comunque mitigano la proposta salvaguardando le ipotesi di "comprovata urgenza"; di tutta evidenza che ciò lasci aperto il dubbio interpretativo (possibile causa di contenzioso) su quali siano in concreto i caso di comprovata urgenza e quali no, incidendo, comunque, tale previsione sulla celerità di risposta dell'UCPI rispetto alle problematiche di volta in volta emergenti; altra questione è quella sulla denominazione dei componenti dell'Ufficio di presidenza: la C.P. di Montepulciano opta per Coordinatore, Vice Coordinatore e Consigliere segretario mentre la C.P. di Modica propone Presidente Coordinatore, Presidente Vice Coordinatore, Presidente Segretario; particolare è poi la proposta della C.P. di Montepulciano che introduce una forma autonoma di coordinamento del Consiglio prevedendo che i componenti dell'Ufficio direttivo (così rinominando l'Ufficio di presidenza) permangano in carica per due anni a prescindere dalla carica di presidente locale rivestita al momento dell'insediamento, senza diritto di voto che viene comunque attribuito ai presidenti locali loro subentranti: tale proposta è volta ad evitare vuoti direttivi che di fatto si traducono in assenza di operatività del Consiglio stesso; inoltre sempre la C.P. di Montepulciano pone un espresso divieto alla attività esterna all'UCPI da parte del Consiglio o proprie

promanazioni, ribadendo con ciò la netta distinzione di ruoli in favore del Presidente e della Giunta, unici organi statutariamente preposti a svolgere l'attività esterna dell'UCPI;

H) Quanto a Presidente e Giunta la prima questione è sulla durata del mandato e sulla rieleggibilità: per la C.P. di Montepulciano vi è previsione di durata "secca" di tre anni (espresso divieto alla rieleggibilità consecutiva); la C.P. di Modica introduce la variabile della non rieleggibilità dopo due (o forse tre: vi è un dubbio interpretativo sulla formulazione proposta) mandati, prevedendo la possibilità per un componente di Giunta (dopo i propri mandati in tale ruolo) di assumere il ruolo di Presidente; per tutte le altre CC.PP. proponenti rimane la situazione attuale (mandato di due anni e limite di due mandati consecutivi); da notare che le CC.PP. di Milano e Napoli precisano che per mandato (ai fini della rieleggibilità) si debba intendere un periodo in carica di almeno 18 mesi;

I) particolare impegno è stato dedicato da parte di varie CC.PP. proponenti alle modalità di presentazione delle candidature a Presidente (e quindi anche per la Giunta); su molte delle proposte ha "pesato" la proposta di modifica a suo tempo formulata dalla Commissione Taddeucci Sassolini prima del Congresso di Chianciano Terme; a tale proposta (con alcune variabili) si rifanno le attuali proposte, della Lombardia orientale e di Montepulciano (quest'ultima lascia al momento congressuale l'indicazione del programma); introducono comunque una presentazione preventiva della candidatura anche le CC.PP. di Milano e Napoli, senza obbligo di indicazione (al momento della candidatura a Presidente) dei componenti di Giunta (determinazione lasciata al successivo momento congressuale); la C.P. di Modica modifica soltanto le sottoscrizioni della candidatura (lasciando comunque che ogni formalità avvenga direttamente in sede congressuale) prevedendo l'ipotesi di sottoscrizioni delle camere penali con onere di allegazione delle singole delibere locali, mentre le altre CC.PP. proponenti modifiche sul punto (in linea con la Commissione Taddeucci Sassolini) prevedono solo la sottoscrizione

di Presidenti (in carica) di camere penali; è evidente che l'obbligo di allegazione delle delibere assembleari delle singole CC.PP. sottoscrittrici rappresenta comunque una complicazione notevole per la presentazione delle candidature, sia pure mitigata dal fatto che la candidatura, secondo la proposta di Modica, debba sempre avvenire in sede congressuale; nella proposta della C.P. di Montepulciano si prevedono inoltre le possibilità di accorpamenti di candidature in sede congressuale, la possibilità di presentare il programma direttamente al Congresso e l'istituto della prorogatio nel caso in cui si pervenga al Congresso in assenza (per qualsiasi ragione) di candidature;

L) modeste modifiche sono state proposte per il funzionamento delle riunioni di Giunta, riguardando le modifiche essenzialmente aspetti secondari (la partecipazione di soggetti esterni comunque senza diritto di voto;

M) l'Organismo di controllo è altro notevole argomento di discussione e si notano proposte antitetiche; per le CC.PP. di Milano e Napoli, nonché di Roma e di Modica tale organo deve essere abolito; per le CC.PP. del Piemonte occid. e V. d'A., della Lombardia orientale e di Montepulciano no, prevedendosi addirittura maggiore investitura (da parte del Congresso per la proposta della C.P. della Lombardia orientale) e maggiori poteri, in particolare per la proposta della C.P. di Montepulciano (che attribuisce a tale organo un potere di controllo su tutti gli altri organi statutari, nonché il ruolo di giudice ultimo sulle questioni elettorali); merita un esame a parte la proposta formulata dallo stesso Organismo di controllo, essenzialmente volta a puntualizzare i compiti del medesimo organo, in particolare prevedendo la relazione al Congresso ed al Consiglio (annualmente); da più parti in commissione si è evidenziata la dubbia ricevibilità di una simile proposta, così come precedentemente era stata contestata, nella commissione dell'epoca, la ricevibilità di altra proposta formulata a suo tempo dal Segretario dell'organismo di controllo

CONCLUSIONI

Va sottolineato che alcune proposte, almeno in parte, divergono dai principi ispiratori che hanno portato all'attuale statuto, che altre volgono ad un maggior specificazione di ruoli, compiti e meccanismi di funzionamento dei vari organi, nell'ambito dei medesimi principi statutari attuali, che alcune modifiche sono soltanto meri aggiustamenti di forma o di dettaglio, ma che tali valutazioni in concreto debbano essere comunque rimesse nella loro integralità al Congresso.

Si ribadisce che le proposte delle CC.PP. di Milano e Napoli si sono trasformate - accorpandosi nel corso dei lavori della Commissione - in una proposta comune, per cui il solo documento congiunto giunge all'esame congressuale, essendo venute meno le originarie proposte distinte; quanto alle altre proposte vengono rimesse al Congresso nella loro versione integrale ed originaria, come formulate dalle singole CC.PP., con l'unica precisazione che la C.P. del Piemonte occid. e V. d'A. ha rinunciato a sostituire la parola "operano" contenuta nell'art. 9 dello Statuto attuale con "attuano" (propria proposta pubblicata). Ovviamente anche in sede congressuale potranno essere accorpate proposte attualmente distinte ed emendate (su istanza di qualsiasi delegato) tutte le singole proposte.

Si evidenzia che in sede congressuale, dati gli attuali, corposi, contenuti delle molteplici proposte - sempre che non intervengano medio tempore accorpamenti od emendamenti recepiti dai proponenti - si dovrà tenere conto dei diversi principi ispiratori delle plurime proposte presentate, dovendo volgere lo sguardo più al complesso - tematica per tematica - delle singole proposte, piuttosto che ad un mero raffronto tra diverse formulazioni articolo per articolo; soltanto per gli aspetti di forma o nell'ambito di proposte non divergenti nei principi (eventualmente sempre emendabili o riconducibili ad un unicum) si potranno comparare le diverse proposte nei singoli dettagli; non può che essere rimessa al Congresso la scelta sui criteri di esame e comparazione delle diverse proposte, così come le forme di votazione,

dovendosi consigliare comunque voti parziali per argomento (anche tenendosi conto della facoltà emendativa al momento della discussione sui vari punti) e voto finale complessivo, previa verifica della omogeneità-non contraddittorietà dei voti parziali; si rileva l'impossibilità di procedere ad una comparazione sinottica delle diverse proposte, sia per il numero delle medesime, sia per l'impossibilità di procedere linearmente articolo per articolo, dovendosi seguire logicamente esclusivamente l'impostazione che precede.

Preme inoltre rilevare che, dato l'esito appena reso noto della Commissione per il Centro Marongiu, sarebbe opportuno che il Congresso si occupasse prima di tale questione, dato che uno dei nodi fondamentali (date le proposte raccolte da detta Commissione) riguarda il problema di una codificazione statutaria (o meno) del Centro Marongiu, anche in relazione alla proposta di creare un Ufficio Legislativo, che in tutto od in parte (secondo le proposte pervenute alla Commissione Centro Marongiu) dovrebbe assorbire le attività del Centro predetto.

Si deve infine segnalare l'opportunità di una delega congressuale (in caso di esito positivo sull'accoglimento di alcune proposte di modifica statutaria) qualora le votazioni congressuali determinino la necessità di "sistemare tecnicamente" lo statuto all'esito del Congresso.

La commissione rimane comunque a disposizione del Consiglio - ed eventualmente del Congresso - per quanto di necessità.

Per la Commissione

Il coordinatore

Daniele Chiezzi

CAMERA PENALE DI CHIAVARI E LEVANTE

(la parte in caratteri normali corrisponde al testo invariato; la parte in grassetto corrisponde al testo aggiunto, e la parte tra parentesi ed in corsivo corrisponde al testo soppresso).

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'organizzazione volontaria dei penalisti italiani e ha sede in Roma. All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali **o distretti**.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori. **Deve inoltre uniformarsi alle direttive del Consiglio dell'Unione ed alle decisioni della Giunta.**

Articolo 2

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali **anche mediante formazione di organismi federativi o adesione agli stessi**;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale, **da contributi degli iscritti e da** *(ed)* eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili. E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione. Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) l'Organismo di Controllo;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti:

Articolo 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni *(due anni)* **anno**, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

In via straordinaria il Congresso può essere convocato su deliberazione del Consiglio delle Camere Penali. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione non avranno diritto di voto.

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un Presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni. Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione (*per il successivo biennio*);
- b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
- d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. **Ogni**

Presidente esprime un numero di voti pari al numero dei delegati rappresentanti la sua Camera Penale all'ultimo congresso ordinario o straordinario, in ordine temporale. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti (*o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta*), direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;
- f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.

g) le direttive di cui alla lettera a) possono essere adottate anche su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta;

h) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori;

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere

Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di *(uno) tre* dei suoi componenti.

Alle riunioni della Giunta possono essere chiamati a partecipare, nei casi ritenuti necessari dal Presidente, in relazione a specifici argomenti e senza diritto di voto, i componenti della Giunta precedente.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Il Presidente dell'unione può delegare specifiche attività ed attribuzioni a ciascun componente della Giunta.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali **per l'approvazione.**

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità.

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali e la qualità di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali;
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- (c) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi;)*
- c) la carica di Presidente di Camera penale;**
- d) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente in ogni altro organismo di rappresentanza dell'avvocatura;**
- (d))e) la funzione di parlamentare, la carica di ministro o sottosegretario di Stato.*

Norme transitorie

(Le norme del presente Statuto entrano in vigore a partire dal prossimo Congresso Ordinario.

Le cariche ricoperte ai sensi del vecchio Statuto sono computate ai sensi del nuovo.)

Le modifiche apportate al presente Statuto hanno efficacia dal momento della loro approvazione.

Norma di attuazione

Il Congresso Straordinario dà mandato all'apposita Commissione di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovessero risultare al termine dei lavori.

Così approvato in Alghero, il 23 settembre 1995, dal Congresso Straordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Testo così modificato in forza del 1° comma delle norme di attuazione.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE ELABORATA DALLA CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

(la parte in caratteri normali corrisponde al testo invariato; la parte in grassetto corrisponde al testo aggiunto, e la parte tra parentesi corrisponde al testo soppresso).

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'**associazione** (organizzazione) volontaria dei penalisti italiani – **senza scopo di lucro** - e ha sede in Roma.

All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.

Le Camere Penali assumono la denominazione di Circondariale (un solo Tribunale), Intercircondariale (due o più Tribunali) o Distrettuale (intero distretto di Corte d'Appello). Le Camere Penali Distrettuali e Intercircondariali possono costituire presso ogni Tribunale sezioni alle quali afferiscano almeno 20 iscritti.

In ogni circondario, in ogni territorio comprendente più circondari e in ogni distretto puo' essere costituita una sola Camera Penale.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informativi.

Articolo 2

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi **obbligatori** di ciascuna Camera Penale (circondariale) ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. (I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.)

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita

dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) l'Organismo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale (circondariale), con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore – **oltre la sua** - di più di due deleghe **della propria o di altre Camere Penali**.

Ogni Camera Penale Distrettuale o Intercircondariale avrà inoltre un ulteriore delegato per ogni sezione costituita nel suo territorio.

(Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.)

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni **anno** (due anni), **nel periodo che va dal 15 settembre al 31 ottobre** mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

(I delegati delle Camere Penali (le quali) non (siano) in regola con il pagamento delle quote (o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione) non avranno diritto **iscrivere i propri delegati** (di voto).

Articolo 6

Lavori congressuali

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro

interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni. Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso

Il Congresso in convocazione ordinaria è dichiarato validamente costituito se sono accreditate la metà più una delle Camere Penali iscritte all'Unione, mentre il Congresso in convocazione straordinaria è dichiarato validamente costituito se sono accreditate tre quarti delle Camere Penali iscritte all'Unione.

Il Congresso **in convocazione ordinaria**:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo **anno** (biennio);
- b) (delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
- (d) **c) elegge ogni due anni il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori e l'organismo di controllo.**

Il congresso in convocazione straordinaria:

- a) delibera con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, in ogni suo articolo e nella votazione finale, le modifiche allo Statuto;**
- b) delibera con maggioranza dei due terzi dei votanti la sfiducia alla Giunta ed al Presidente; in tale ipotesi il medesimo Congresso provvede subito dopo a nominare Presidente e Giunta pro tempore, ed il successivo Congresso ordinario diviene elettorale;**

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione e per le Camere Penali associate all'Unione (per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie).

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale **Circondariale** aderente all'Unione **e, per le Camere Penali Intercircondariali o Distrettuali, anche da ogni Presidente di sezione che potrebbe numericamente essere autonoma** o, in caso di loro impedimento, **da altro consigliere delegato** (dal Vicepresidente).

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i **componenti** (Presidenti delle Camere Penali) non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali **hanno diritto di partecipare** (possono essere invitati), senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta **in carica, oltre ai Presidenti e i membri delle Giunte precedenti.**

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. (In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali);
- f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza (e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi).
- g) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione (e), alla Giunta, **e ai Presidenti delle singole Camere Penali.**

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza **dei due terzi** (assoluta) degli aventi diritto, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. (Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.)

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione .

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio (Penale). La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle **ininterrottamente** Camere Penali **da almeno cinque anni**, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature alla carica di Presidente sono presentate per iscritto alla segreteria del Consiglio delle Camere Penali entro il trenta giugno dell'anno in cui si dovranno tenere le elezioni e devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato, la Camera Penale di appartenenza e l'anno di iscrizione ;
- b) la lista dei candidati per la Giunta, composta in ossequio al principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini, con l'indicazione specifica di coloro cui verrà affidata la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. I candidati indicati in una lista quali componenti della Giunta non possono essere indicati nella lista di altro candidato;
- c) la sottoscrizione di Presidenti di Camere Penali, in carica al momento della presentazione, in numero non inferiore a 10 e non superiore a 15; ciascun Presidente di Camera Penale può sottoscrivere una sola candidatura;
- d) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Sull'ammissibilità delle candidature decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Camere Penali e ne dà comunicazione al Presidente dell'Unione, all'Organismo di Controllo e a tutte le Camere Penali.

(Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.)

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. (Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.)

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della

Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo e ai **Presidenti delle Camere Penali**.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal **Congresso** (Consiglio delle Camere Penali) tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa. (Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo.) L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a). **Garantisce altresì il rispetto dello Statuto e delle direttive congressuali da parte del Consiglio delle Camere penali.**

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente. Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità.

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali, (e) la qualità di componente della Giunta e **dell'Organismo di controllo** sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (e Procuratori Legali);
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- c) la carica (di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica) di dirigente di **altre** associazioni forensi;

d) la funzione di parlamentare **nazionale o europeo**, la carica di ministro, **viceministro** o sottosegretario di Stato, **Sindaco o componente di giunta di comune con più di 15.000 abitanti**, **consigliere regionale o componente giunta regionale**.

BOZZA DI STATUTO PROPOSTA CONGIUNTA DALLE CAMERE PENALI DI MILANO E NAPOLI

Art.1

Definizione

L'Unione delle Camere Penali Italiane – UCPI – è l'**associazione nazionale federativa, senza scopo di lucro, degli avvocati penalisti italiani** ed ha sede in Roma.

All'UCPI **aderiscono** le Camere Penali **territoriali** che abbiano e **mantengano** almeno 20 iscritti **purché organizzate democraticamente e che dichiarino di accettare i principi informatori dell'UCPI e le direttive congressuali.**

Ogni Camera Penale aderente all'UCPI è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'UCPI stessa per quanto concerne gli scopi ed i principi informatori, nonché il sistema elettorale e le cariche e l'ineleggibilità.

Per quanto concerne la durata, ferma restando la limitazione del doppio mandato, ogni Camera Penale può stabilire la durata dei singoli mandati in misura, comunque, non superiore a 3 anni.

Nelle Camere Penali con meno di 70 iscritti i componenti del Direttivo possono candidarsi alla Presidenza anche dopo il doppio mandato.

Art. 2

Scopi

L'UCPI tutela la difesa – autonoma ed indipendente – nella giurisdizione penale di una società democratica e rappresenta i diritti degli iscritti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'UCPI è costituito dai contributi **annuali delle Camere territoriali di Enti e persone fisiche anche a titolo di donazione e successorio, ma in tal caso occorre l'espressa accettazione della Giunta**

Fanno parte del patrimonio dell'UCPI la proprietà di testate di riviste e/o pubblicazioni periodiche, i beni strumentali nonché titoli e beni immobili acquistati con gli eventuali avanzi di gestione.

E' vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni con analoghe finalità.

Art. 4

Organi

Sono organi dell'UCPI :

- a) il Congresso
- b) il Consiglio delle Camere penali
- c) il Presidente **dell'UCPI**
- d) la Giunta
- e) l'**Ufficio Legislativo**
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, **nominati in maniera autonoma dalle Assemblee di ciascuna di esse**, in misura di un delegato per ogni Camera penale **territoriale**, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20.

Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che ad essa **vi** siano **almeno sette iscritti per ciascun foro** , un ulteriore delegato per ogni Tribunale **rappresentato** in cui non sia costituita **una** Camera Penale.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni mediante avviso scritto da comunicare almeno **60** giorni prima. Il Presidente del Consiglio delle Camere Penali, per deliberazione **a maggioranza dei due terzi** del Consiglio **stesso** ovvero su richiesta **motivata** del Presidente dell'UCPI **convoca** il Congresso in via straordinaria **per decidere su specifici punti concernenti la vita dell'Associazione o di interesse generale**.

I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote **annuali** o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso il nominativo degli iscritti alla Segreteria della Unione non avranno diritto di voto.

Art. 6

Svolgimento del Congresso

All'inizio dei lavori il Presidente della Camera Penale **organizzatrice** e **il Presidente del Consiglio delle Camere Penali** **eleggono** un Presidente ed un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri, un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

Una volta esauriti i lavori della Commissione Verifica poteri, che devono concludersi entro la prima giornata del Congresso, il Congresso deve ratificare la nomina dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni: essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

Le votazioni concernenti le nomine avvengono a scrutinio segreto, in caso di diverse candidature, su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza, previa numerazione e sigla di autenticità.

Tutte le altre votazioni avvengono per alzata di mano.

E' altresì consentito l'uso di sistemi elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Oggetto delle deliberazioni congressuali

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'UCPI per quanto attiene alle direttive politiche generali e alle modifiche statutarie.

Il Congresso:

- a) definisce ed approva le direttive politiche dell'UCPI per il successivo biennio
- b) delibera con la maggioranza dei due terzi **degli aventi diritto al voto** le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo ed a **maggioranza semplice, sempre degli aventi diritto al voto, su ogni altra questione.**
- c) elegge il Presidente dell'UCPI, la Giunta ed il Collegio dei revisori
- d) **in sede straordinaria approva le modifiche dello statuto, delibera sulla fiducia al Presidente dell'UCPI e alla Giunta e sulle questioni ad esso demandate ai sensi del 5° comma dell'art.5. La fiducia è votata con la maggioranza prevista per la nomina del Presidente dell'UCPI.**

Art. 8

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'UCPI o in caso di loro impedimento da **un delegato scelto all'interno del proprio Direttivo.**

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'UCPI per le ragioni **informativa** e consultive previste al comma 8.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. **Ogni Presidente in seno al Consiglio esprime un solo voto; se il numero degli iscritti è superiore a 100, 2 voti; se superiore a 300, 3 voti; se superiore a 500, 4 voti. Ogni sei mesi per la verifica dei voti da attribuire, i Presidenti delle singole Camere Penali territoriali sono tenute a depositare alla Presidenza del Consiglio l'elenco aggiornato degli iscritti, tenuto a cura del Segretario.**

Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'UCPI e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire ed approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'UCPI o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso.
- b) Ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione.

- c) Assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di Operatività e gli scambi di informazione tra le Camere Penali e per Arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'UCPI.
- d) Dirimere le controversie tra le Camere Penali.
- e) Deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali.
- f) Approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.
- g) **Nominare, su indicazione e di concerto con la Giunta, l'Ufficio di Presidenza dell'Ufficio Legislativo.**

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'UCPI e della Giunta e **deve essere convocato da parte del Presidente dell'UCPI o della Giunta prima della decisione, di competenza del Presidente dell'UCPI e della Giunta, sulla proclamazione di astensioni degli associati dalle attività giudiziarie, salvo casi di comprovata urgenza.**

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate a cura del suo Segretario al Presidente dell'UCPI ed alla Giunta.

Le stesse, insieme ai verbali delle riunioni, devono essere pubblicizzate in tempo reale.

Il Consiglio delle Camere Penali con la maggioranza dei due terzi o su richiesta motivata della Presidente dell'UCPI o della Giunta convoca il Congresso Straordinario.

Sempre con la maggioranza dei due terzi convoca il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'UCPI e della Giunta.

Art. 9

Il Presidente e la Giunta dell'UCPI

Il Presidente dell'UCPI e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'UCPI e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'UCPI e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso ed il Consiglio **delle Camere Penali**

La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente ed i **componenti** della Giunta non solo eleggibili per più di due volte consecutivamente.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento **definitivo** dei componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Ai fini della ineleggibilità si considera per i componenti della Giunta compimento di un mandato l'aver ricoperto la carica per almeno diciotto mesi.

Art. 10

Elezioni del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono **comunicate con missiva pervenuta alla sede dell'UCPI entro il 30 giugno dell'anno in cui si deve tenere il Congresso, che deve essere fissato tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, nonché** presentate per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Congresso **sottoscritte** da almeno **8 Presidenti di Camere Penali territoriali**, e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'UCPI e della Giunta il Presidente del Congresso invita i candidati ad illustrare al Congresso i relativi programmi ed apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato dichiara quali mozioni intende fare specificatamente proprie ed includere nel **proprio** programma.

Indica altresì i componenti della propria lista per la Giunta nella misura di dodici persone, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere. Le votazioni per eleggere il Presidente e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6 comma 5. Ciascun delegato indica solo il nome di colui che intende eleggere Presidente.

L'elezione del Presidente determina anche quella dei **componenti** della Giunta nella persona di **quelli** indicati a norma del precedente comma 6

.Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli avanti diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Art. 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione e **decide a maggioranza dei propri componenti**. Si riunisce altresì a richiesta di **quattro** dei suoi componenti.

Ai lavori della giunta partecipa di diritto senza diritto di voto il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta; coordina le commissioni di lavoro ed i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali.

Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario del **Consiglio delle Camere Penali il quale a sua volta le comunica, col mezzo più idoneo, al più presto alle singole Camere Penali.**

La Giunta nomina di concerto con il Consiglio delle Camere Penali l'Ufficio di Presidenza dell'Ufficio Legislativo e, autonomamente, i consulenti che, volta per volta, a seconda degli argomenti da trattare, faranno parte dell'Ufficio Legislativo.

Art. 12

Ufficio Legislativo

L'Ufficio Legislativo è un organo consultivo della Giunta in materia di legislazione. E' composto da un organo di Presidenza nominato, di concerto, dalla Giunta dell'UCPI e dal Consiglio delle Camere penali e costituito da tre componenti, di cui uno con funzione di coordinatore.

Su indicazione della Giunta l'Ufficio Legislativo, volta per volta, a seconda delle specifiche materie, si avvale di esperti.

Compiti dell'Ufficio Legislativo sono:

- a) elaborare progetti di legge in materia penale e processuale penale, in sede nazionale e comunitaria**
- b) dare parere alla Giunta in merito a proposte di legge in sede nazionale e comunitaria.**

Art. 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Durano in carica due anni ed hanno il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'**UCPI**
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti..

Art. 14

Incompatibilità

La carica di Presidente dell'**UCPI** e la qualità di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense
- c) **la carica di componente della Cassa di Previdenza Forense**
- d) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi
- e) la carica di parlamentare, di ministro, di sottosegretario di stato e di **sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.**

Il Presidente dell'UCPI e i componenti della Giunta, se Presidenti di una Camera Penale territoriale, una volta eletti devono dimettersi dalla precedente carica.

Norme transitorie

Le norme del presente Statuto entrano in vigore a partire dal prossimo Congresso Ordinario.
Le cariche ricoperte ai sensi del vecchio Statuto sono computate ai sensi del nuovo.

In deroga al principio generale di cui al comma 1), entro tre mesi dalla approvazione dello Statuto la Giunta ed il Consiglio delle Camere Penali devono nominare i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Ufficio Legislativo.

Norma di attuazione

Il Congresso Straordinario dà mandato all'apposita Commissione di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovessero risultare al termine dei lavori.

CAMERA PENALE

AVV. PROF. BENIAMINO SCUCCES MUCCIO

MODICA

Lo Statuto dell'UCPI approvato ad Alghero ha dato una fisionomia chiara all'Unione, dettato regole precise e giuste e appare decisamente "democratico".

Insomma uno strumento che ha consentito in questi anni alle Camere Penali di crescere, consolidarsi, sviluppare una soggettività politica di alto valore misconosciuta al mondo delle associazioni forensi.

Ma ha consentito pure di dibattere e discutere e di trovare le ragioni di stare insieme senza alcuna tentazione di tipo corporativo .

E' ovvio che alcuni inconvenienti possono evidenziarsi e che alcuni adeguamenti, a distanza di dieci anni (malgrado le modifiche apportate a S.Nicola Arcella e Roma) dalla adozione dello Statuto, oggi sono opportune.

Ciò allo scopo di migliorare la qualità della democrazia interna nonché la qualità e l'efficacia della attività dell'UCPI.

In questa prospettiva la Camera Penale di Modica intende proporre una serie di piccole modifiche allo Statuto vigente, dei veri e propri aggiustamenti in progress.

Si tratta in particolare di modifiche che riguardano le incompatibilità, le ipotesi di ineleggibilità, il richiamo alle pari opportunità, le cariche nel Consiglio dell'Unione (rectius: il nome delle cariche), le "regole" per la presentazione delle candidature.

Non c'è spazio nella nostra proposta per regole e modelli che si ispirano a ridimensionamenti delle piccole camere penali, a sbarramenti inutili che minano l'assetto democratico, libero e aperto dell'Unione, a camice di forza per le Camere Penali associate

Abbiamo registrato in questi anni alcuni inconvenienti (pochi, invero) ai quali si può porre rimedio senza stravolgere l'impianto generale dello Statuto e della stessa struttura dell'UCPI.

Per esempio abbiamo registrato una certa esasperazione attorno alla elezione per carica di Presidente del Consiglio, riteniamo ingiustificati sbarramenti per coloro che fanno parte della Giunta alla candidatura a Presidente dell'Unione, riteniamo che la candidatura a Presidente debba essere proposta da un numero adeguato di camere penali (deliberata dall'assemblea territoriale che nomina i delegati) etc.

Sulla base di queste osservazioni proponiamo le seguenti modifiche allo

STATUTO DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l' **associazione** (*l'organizzazione*) volontaria dei penalisti italiani e ha sede in Roma. All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.

Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informativi.

Articolo 2 Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3 Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili. E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4 Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) *l'Organismo di Controllo;*) **abolire**
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata. In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione non avranno diritto di voto.

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;
- b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;

d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge **il Presidente Coordinatore, il Presidente Vice Coordinatore e il Presidente Segretario**. (*il proprio Presidente, il Vice Presidente e il Segretario*) Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;
- f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.
- g) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali (*su segnalazione dell'Organismo di Controllo*) convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata **da almeno nove e fino ad un massimo di dodici componenti** (*da dodici componenti*) costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e i componenti della Giunta non sono rieleggibili nelle rispettive cariche per più di due volte consecutive.

Il Presidente uscente non è eleggibile come componente della Giunta.

(Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive)

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente **se l'impedimento definitivo o le dimissioni avvengono dopo la scadenza del primo anno di mandato, altrimenti si procede alla convocazione del Congresso con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 5.**

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da **almeno 10 e fino ad un massimo di 15 Camere Penali ammesse al Congresso ai sensi dell'art. 5 dello Statuto** (*almeno 25 delegati*). La proposta di candidatura deve contenere a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità del candidato;

b) la lista dei componenti la Giunta, con l'indicazione del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

c) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

d) le deliberazioni delle assemblee delle Camere Penali di presentazione della candidatura.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al **Presidente Coordinatore del Consiglio** (*Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo*).

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12 (si propone l'abolizione) Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di

Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 12 (13)

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
- b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali e la qualità di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali;
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- c) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi;
- d) la funzione di parlamentare **nazionale o europeo**, la carica di ministro, **viceministro** o sottosegretario di Stato, **Sindaco o assessore di comune superiore a 15.000 abitanti**, **Presidente di Provincia o assessore provinciale**, **Presidente, assessore, consigliere regionale**.

Articolo 15

Gli organi dell'Unione saranno formati sempre nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini garantendo la pluralità di generi in ciascuno degli organismi elettivi o nominati.

Norme transitorie

Le norme del presente Statuto entrano in vigore a partire dal prossimo Congresso Ordinario.

Le cariche ricoperte ai sensi del vecchio Statuto sono computate ai sensi del nuovo.

Inserire Proposta Montepulciano

ORGANISMO DI CONTROLLO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO DELL'UCPI

1. Al comma 3, dopo la parola “necessario” aggiungere “dal Segretario Coordinatore o”
2. Al comma 4 la parola “decisioni” è sostituita con la parola “segnalazioni”
3. Al comma 5 sostituire le parole “le delibere” con le parole “delle delibere”
4. Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
“Esso presenta una relazione sull'attività svolta al Congresso Ordinario e, con cadenza annuale, al Consiglio dei Presidenti”.

Articolo 12

Organismo di controllo

1. L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.
2. Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo.
3. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario **dal Segretario coordinatore o** da almeno tre dei suoi componenti.
4. L'organismo di Controllo invia le proprie **segnalazioni** al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.
5. L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e **delle** delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).
6. **“Esso presenta una relazione sull'attività svolta al Congresso Ordinario e, con cadenza annuale, al Consiglio dei Presidenti”**

**Camera Penale “Vittorio Chiusano”
del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta**

**PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO
DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

Articolo 1

L’Unione delle Camere Penali Italiane è l’associazione volontaria dei penalisti italiani, senza scopo di lucro, con sede in Roma.

(L’Unione delle Camere Penali Italiane è l’organizzazione volontaria dei penalisti italiani e ha sede in Roma).

All’Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali.

Ogni Camera Penale aderente all’Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell’Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori.

Le Camere Penali assumono la denominazione di Circondariale (un solo Tribunale), Intercircondariale (più Tribunali) o Distrettuale (intero distretto di Corte d’Appello).

Le Camere Penali Distrettuali e Intercircondariali possono costituire presso ogni Tribunale sezioni alle quali afferiscano almeno 20 iscritti.

In ogni circondario, in ogni territorio comprendente più circondari e in ogni distretto puo’ essere costituita una sola Camera Penale.

Articolo 2.

Scopi

L’Unione ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l’autonomia della giurisdizione;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo.

Articolo3

Patrimonio

Il patrimonio dell’ Unione è costituito dai contributi obbligatori corrisposti da ciascuna delle Camere Penali aderenti, nonché dai contributi volontari degli iscritti alle Camere Penali e da eventuali contributi e lasciti di privati ed enti.

(Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili).
E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio delle Camere Penali;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta;
- e) l'Organismo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti:

Articolo 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20.

Ogni Camera Penale Distrettuale o Intercircondariale avrà inoltre un ulteriore delegato per ogni sezione costituita nel suo territorio

Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

(Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale).

Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata. In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

Non hanno diritto di voto i delegati delle camere Penali morose nel pagamento dei contributi obbligatori all'unione ovvero che non hanno depositato l'elenco degli iscritti.

(I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione non avranno diritto di voto.)

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio

di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni. Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale. La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

- a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;
- b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;
- c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;
- d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

Il Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

Il Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

- a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;
- b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;
- c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;
- d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;
- e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;

f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.

g) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Il Consiglio delle Camere Penali deve essere preventivamente interpellato dalla Giunta nei casi di assunzione di delibere riguardanti l'astensione delle attività giudiziarie salvo situazioni di comprovata urgenza.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta, **ai Presidenti delle singole Camere Penali.**

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne (*operano*) **attuano** le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente. In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature alla carica di Presidente sono presentate per iscritto alla segreteria del Consiglio delle Camere Penali dal primo al quindici luglio dell'anno nel quale deve essere convocato il Congresso e devono contenere a pena di inammissibilità:

- e) l'indicazione delle generalità del candidato e la Camera Penale di appartenenza ;
- f) la lista dei candidati per la Giunta, composta in ossequio al principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini, con l'indicazione specifica di coloro cui verrà affidata la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. I candidati indicati in una lista quali componenti della Giunta non possono essere indicati nella lista di altro candidato;
- g) la sottoscrizione di 30 delegati al congresso. I delegati possono sottoscrivere una sola candidatura.
- h) L'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Sull'ammissibilità delle candidature decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Camere Penali e ne dà comunicazione al Presidente dell'Unione, all'Organismo di Controllo e a tutte le Camere Penali.

(Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità del candidato;

b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.)

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. *(Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.)*

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente *(a norma del precedente comma 3.)*

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo e ai **Presidenti delle Camere Penali.**

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispose il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa. Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra

i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente. Dura in carica due anni ed ha il compito:

a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;
b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 14

Incompatibilità.

La carica di Presidente dell'Unione delle Camere Penali e la qualità di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (*e Procuratori Legali*);
- b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- c) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi;
- d) la funzione di parlamentare **nazionale o europeo**, la carica di ministro o sottosegretario di Stato, **Sindaco di comune con più di 15.000 abitanti, consigliere regionale o componente giunta regionale.**

Norme transitorie

Le norme del presente Statuto entrano in vigore a partire dal prossimo Congresso Ordinario.

CAMERA PENALE DI ROMA

L'attuale Statuto dell'UCP è frutto di un lungo e faticoso lavoro di studio e di elaborazione (al quale la Camera Penale di Roma ha ritenuto di fornire il proprio fattivo contributo, condividendo sin dall'inizio finalità e motivazioni della riforma in senso presidenziale e maggioritario) iniziato al Congresso di Abano Terme e poi sfociato nel testo approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con successive integrazioni e modifiche approvate al Congresso di S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998 ed al Congresso di Roma nel 1999.

Dopo anni di impegno politico dell'UCP nella vita democratica del paese ed un importante contributo nelle scelte della politica giudiziaria, si è da più parti manifestata l'opinione che fosse giunto il momento di ripensare alcuni aspetti del nostro assetto istituzionale, al fine condivisibile di adeguare le strutture dell'Unione alla sua straordinaria crescita di immagine ed alla sua attuale rappresentatività, garantendone ad un tempo democraticità ed efficienza.

In considerazione della rilevanza e del numero delle proposte sino ad ora elaborate dalle singole Camere Penali, appare necessario premettere una sintetica valutazione dei temi che saranno oggetto del Congresso di Napoli e delle singole modifiche intorno ai quali si agiterà il dibattito.

Il lavoro di coordinamento, di valutazione e di valorizzazione delle singole proposte è in alcuni casi reso non agevole dalla mancanza di una relazione che accompagni le proposte esplicitando il senso delle singole modifiche e la *ratio* sottesa alle medesime¹.

* * *

1.1. La CP di Napoli non ha dubbi circa la necessità di operare una riforma dello Statuto dell'UCP ritenendolo “non più rinviabile” e ritenendo che a distanza di un decennio dalla sua entrata in vigore risultino oramai “chiari” gli interventi da operare.

La modifica che risulta avere un ruolo primario all'interno della proposta avanzata dai penalisti napoletani ha effettivamente una sua interessante prospettiva strutturale, in quanto è inerente ai rapporti stessi fra UCP e singole Camere Penali territoriali, e si rapporta dunque alla necessità - da più parti avvertita - di operare una omogeneizzazione statutaria: “ogni Camera Penale sarà tenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del modificato Statuto (modifica dell'art. 1 comma 2 attraverso la “introduzione delle parole *il sistema elettorale, le cariche e la loro durata*”)** ad uniformarsi a quello dell'Unione”.**

Una simile modifica potrebbe implicare un qualche spostamento dell'attuale assetto confederativo dell'UCP verso un modello associativo più centralistico: l'appartenenza

¹ Occorre ricordare come sin dal 1997 (Congresso straordinario di Montecatini) vennero attivate diverse Commissioni per l'aggiornamento dello Statuto il cui lavoro condusse alle modifiche statutarie di Alghero. E che diverse commissioni si sono occupate della riforma per le successive scadenze congressuali lavorando in particolare sui temi della ineleggibilità del Presidente e della Giunta, del potenziamento dell'organo direttivo attraverso l'attribuzione di “ulteriori poteri e facoltà” (Commissione Taddeucci Sassolini per il Congresso straordinario di Roma del 2001). Va anche ricordato che molte delle proposte oggi in esame erano già state oggetto di elaborazione nei precedenti lavori.

all'Unione implicherebbe infatti la rinuncia di una parte consistente di autonomia, incidente sull'aspetto fondante della auto-determinazione statutaria.

Uno spostamento delicato, che tuttavia appare necessario in questo passaggio dell'Unione verso una fase di maggiore maturità che non può prescindere da una maggiore compattezza qualitativa.

Poiché la modifica implica che l'adeguamento allo Statuto dell'UCP non sia più solo riferito agli "scopi ed ai principi informativi" (così nell'attuale testo dell'art. 1) bensì anche al *sistema elettorale alle cariche* ed alla loro *durata*, una simile modifica avrebbe una inevitabile ricaduta sugli assetti operativi interni delle singole camere penali.

Appare, d'altronde, condivisibile la motivazione politico-organizzativa della proposta: nelle realtà territoriali di minori dimensioni vi è la tendenza ad una cristallizzazione dei ruoli dirigenziali con la compressione delle possibilità di ricambio politico e generazionale, la successiva inevitabile fossilizzazione dei contenuti politici associativi ed una conseguente altrettanto grave marginalizzazione o espulsione di ampi contesti dell'avvocatura locale.

La Camera Penale di Roma ha sempre ritenuto che tale aspetto delle politiche territoriali debba essere attentamente valutato, individuando nel possibile *gap* che si viene a determinare all'interno dell'Unione fra le Camere Penali maggiori e quelle di minore consistenza, possa trasformarsi non solo in un pericoloso scollamento di contenuti associativi, ma anche in un danno sotto il complessivo profilo qualitativo dell'Unione.

Riteniamo che un più agevole ricambio all'interno delle singole Camere Penali potrà contribuire ad incentivare il confronto sulle politiche territoriali, contribuire ad un maggiore coinvolgimento di ambienti forensi fino ad ora rimasti estranei alla vita dell'associazione ("Ciò eviterà – come si legge nella proposta della CP di Napoli – che vi possano essere, come ora accade, situazioni locali nelle quali quel necessario ricambio" produttivo di dialettica e confronto, sia sopito ed intorpidito").

Tutto questo, non potrà non avere favorevoli ricadute anche sulla qualità complessiva del lavoro all'interno del Consiglio dei Presidenti che dal contributo diretto di tali realtà territoriali trae la propria autorevolezza.

Ciò che tuttavia si osserva è che una *coattiva* uniformazione degli statuti delle singole Camere Penali allo Statuto dell'unione, operata non solo con riferimento alla durata delle cariche, ed alla ineleggibilità, ma anche all'intero "sistema elettorale" implicherebbe la necessaria adozione da parte di tutte le singole Camere Penali di un sistema elettorale maggioritario e presidenziale.

Ora, se tale sistema appare adeguato ad una grande formazione confederale quale è l'UCPI, funzionale ai suoi interessi organizzativi, alla necessaria rapidità delle decisioni, ed alla elaborazione di programmi e di compagni che possano ottenere la maggioranza dei voti ed una conseguente responsabile autonomia di gestione operativa, appare più opportuno che nelle più piccole realtà territoriali, i sistemi elettorali proporzionali o altre specifiche soluzioni miste, siano lasciate alla elaborazione ed alla sensibilità ed alla autonoma valutazione delle singole Camere Penali.

1.2. La Camera Penale di Napoli propone altresì un intervento di modifica dell'attuale art. 8 dello Statuto: modifica del sistema di voto all'interno del Consiglio dei Presidenti (sul punto vedi CP Milano, Punto 3.4).

L'art. 8, prevedendo che ogni Presidente sia portatore di un voto all'interno del Consiglio, a prescindere dalla rilevanza numerica della Camera penale di cui è espressione, aveva inteso operare una sorta di simbolico "livellamento democratico" non dimenticando certamente che ogni singolo Presidente è portatore di una diversa rappresentanza sotto il profilo "quantitativo" (di diverso avviso i proponenti i quali affermano che "il sistema di votazione del Consiglio ... va rivisitato perché il voto sia l'espressione concreta della "forza" che esprime").

La scelta originariamente operata sembra ancora oggi, non solo compatibile, ma anche più adeguata in considerazione dell'attribuzione al Consiglio di un ruolo eminentemente di controllo e consultivo (attribuzione che la proposta di modifica in esame non intende peraltro in alcun modo alterare: "le funzioni del Consiglio dei presidenti ... non necessitano di modifiche").

La modifica proposta, articolata nella previsione di una "voto progressivo" (un voto ogni Presidente + 1 voto ogni 100 iscritti fino ad un massimo di 4 voti) creerebbe peraltro evidenti disagi data la nota difficoltà di controllo, anche a livello locale, dell'effettivo numero degli iscritti (controllo che previsto a livello centrale con decadenza semestrale appare francamente non ipotizzabile).

1.3. Degna di particolare attenzione appare ulteriore proposta di modifica del testo dell'art. 5, consistente in particolare nella modifica del termine di convocazione del Congresso da 45 a 90 giorni.

La consistente anticipazione del termine di convocazione risponde ad una forte e condivisibile esigenza di partecipazione costruttiva alla scelta ed alla elezione del Presidente e della Giunta (così come già indicato nella c.d. proposta Taddeucci Sassolini).

L'anticipazione del termine implica infatti, ovviamente, una anticipata indicazione delle candidature e dei programmi, in modo che il confronto elettorale possa risolversi in un effettiva e produttiva approfondita consapevole valutazione di concreti temi programmatici e di contenuti oggetto di dibattito interno e di maturazione nei mesi precedenti il Congresso (cfr. anche proposta della CP di Milano: Punto 3.5).

La anticipazione del termine per la comunicazione del Congresso "in quanto evidentemente funzionale alla previsione finalizzata ad anticipare la presentazione delle candidature" era stata peraltro già condivisa dal Gruppo di Studio coordinato dall'avv. Casalnuovo (2003).

Pur se mossa da condivisibili preoccupazioni, e finalizzata ad incentivare la pienezza del confronto congressuale, una simile modifica potrebbe, tuttavia, ottenere un risultato opposto: una tanto anticipata conoscenza delle candidature, dei programmi e la conseguente inevitabile pre-cognizione degli schieramenti congressuali, anziché provocare un più vivido confronto dialettico, potrebbe risolversi in un pericolo isterilimento del terreno congressuale ed in un impoverimento dell'autorevolezza stessa di tale fondamentale organo di elaborazione democratica.

1.4. Non si ritiene opportuna la proposta relativa alla introduzione del requisito della iscrizione alle Camere Penali da almeno 5 anni per i candidati Presidenti (cfr. Proposta CP di

Montepulciano; Punto 4.1.): sebbene sia comprensibile e condivisibile la ragione di un simile sbarramento preventivo (evitare candidature avventurose che possano tentare la scalata ai vertici dell'UCP), si ritiene che il confronto democratico congressuale debba essere libero e, come in tutte le realtà democratiche, comportare anche dei "rischi", peraltro assai limitati, come dimostra una passata esperienza.

Peraltro, un simile sbarramento potrebbe ingiustamente interdire la candidatura di colleghi, partecipi da meno tempo della vita dell'Unione, ma non per questo meno degni di stima e di affidamento politico.

Anche se suscettibili di approfondimento, non sembrano neppure necessarie le predisposizioni di eventuali ulteriori garanzie contro i paventati "avventurismi" quali la proposta modifica dell'art. 10 dell'attuale Statuto (proposta dalla stessa CP napoletana) la quale prevede che la candidatura debba essere sottoscritta da (almeno?) 5 presidenti in carica (anche su questo punto ci si era favorevolmente espressi anche all'interno della "commissione Casalnuovo"; ed è stata altresì presentata altra proposta di modifica dalla CP di ; cfr Punto la stessa proposta della CP di Montepulciano Punto 4.1.1, lett. i).

2.1. Neppure appaiono condivisibili i contenuti della proposta di modifica della CP della Romagna, in gran parte orientata alla riorganizzazione anche nomenclatoria delle singole Camere territoriali (Circondariali, Intercircondariali, Distrettuali) al diritto di voto ed alla indicazione del numero dei delegati secondo criteri proporzionali.

La questione è oggetto di una proposta modificativa ben diversa della nostra Camera Penale (artt. 2 e 5) che va nel segno di una semplificazione e della pari dignità delle Camere Penali. In base a tale ipotesi occorre rendere omogenea la struttura federativa dell'Unione (nuovo art. 1) chiarendo come la entità federata sia esclusivamente la Camera Penale costituita nel circondario di un Tribunale, e cioè nella tradizionale struttura del "Foro". La scelta ha una sua coerenza e una logica connesse alla necessità che le singole Camere Penali abbiano radicamento nella struttura giudiziaria locale, alla cui "realtà" esse si collegano. Per evitare una sottorappresentatività congressuale (cfr. nuovo art. 5) viene ridotto il numero dei soci per costituire una singola Camera Penale (da 20 a 10).

Contemporaneamente viene semplificato (e soprattutto sottratto a disparità e a poco comprensibili meccanismi "moltiplicatori") il sistema delle deleghe congressuali, riferibile solo alle Camere Penali circondariali.

Tale proposta evita appunto il radicamento di meccanismi di incremento del numero di delegati che ricordano (e istigano al) più il gioco del "Risiko" che una struttura federale. Quanto ai rischi che singoli Tribunali restino privi di rappresentatività, lo stesso è limitato dalla diminuzione del numero degli iscritti (10) e dalla possibilità dei singoli statuti di consentire iscrizioni di avvocati di diverso Foro laddove non esista una camera penale territoriale.

Infine, non si trascura affatto –ed anzi si prevede- la possibilità di un legame tra Camere penali della stessa regione, o di più province, o di regioni confinanti.

Si tratta di Coordinamenti (che possono darsi propri regolamenti o statuti) di Camere Penali che hanno la possibilità di adottare o promuovere iniziative comuni (proteste; iniziative culturali; agitazioni locali etc.). Già un esempio di tanto si rinviene, oggi, per le Camere Penali della Lombardia occidentale e si realizzerà, a breve, con il Coordinamento delle Camere Penali del Lazio.

Tale nuova struttura non sottrarrà nulla alla tutela delle realtà locali "più deboli" grazie (anche) al contributo delle Camere Penali "più forti", ma non rischierà di fagocitare le prime

in sede congressuale, in cui, fatalmente, i delegati distrettuali tolgono “posti” alle camere penali rappresentative dei singoli Fori.

Non appare poi condivisibile la ipotizzata modifica dell’art. 8 dell’attuale Statuto, fortemente incidente sugli equilibri di potere fra Consiglio e Giunta, secondo la quale “Il Consiglio delle camere penali deve essere preventivamente interpellato dalla Giunta nei casi di assunzione di delibere riguardanti l’astensione dalle attività giudiziarie, salvo situazione di comprovata urgenza”.

La proposta non specifica quali sarebbero i contenuti effettivi di questa sorta di parere consultivo (se esso possa mai risolversi in un parere vincolante) ma la sola previsione specifica di un simile interpello sembra alterare quelli che sono gli equilibri istituzionali fra i suddetti organismi: la Giunta ha la intera Responsabilità politica della gestione dell’associazione, e risponde anche al Consiglio, secondo Statuto, di scelte e di decisioni che possano risultare in contrasto con i propri programmi e con “le direttive politiche generali approvate dal Congresso”.

Anche nell’ambito delle elaborazioni della “commissione Casalinuovo” era emersa una analoga proposta della CP del Piemonte (introduzione del comma 7 bis dell’articolo 8).

Per quanto la delibera di una astensione sia fatto grave e responsabile nella vita dell’Unione, esso non si colloca su di un piano *altro* rispetto ad ulteriori, altrettanto gravi e non preventivamente valutabili, scelte di politica associativa (rapporti con il Governo, con le altre associazioni, crisi politiche, eventi giudiziari straordinari ...).

L’impronta presidenziale che si è originariamente inteso dare allo Statuto non sembra allo stato necessitare di simili ripensamenti. Né l’esperienza concreta di questi ultimi anni ha in qualche modo dimostrato la necessità di un vaglio preventivo delle deliberazioni della Giunta. Lasciare alla dialettica democratica interna, alla discussione, ed alla eventuale successiva critica di delibere assunte dai vertici dell’UCP, piuttosto che approntare eventuali legacci o controlli preventivi, appare - allo stato - più opportuno.

L’unione, come ogni organismo democraticamente organizzato, avverte piuttosto la necessità di rimuovere ogni possibile ostacolo all’emergere dell’eventuale dissenso, elaborando e fornendo gli strumenti statutari di dialettica interna capaci di trasformare tale dissenso in opposizione, ed in proposta alternativa, in un contesto nel quale l’organo direttivo deve tuttavia assumersi per intero la responsabilità delle proprie scelte politiche.

2.2. Appare problematica la proposta di modifica dell’art. 9 dell’attuale Statuto: “E’ di competenza della Giunta il potere di indire l’astensione degli avvocati penalisti dalle attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale per ragioni attinenti alla tutela degli scopi di cui all’art. 2. Le singole camere penali devono attenersi a tale delibera. Esse potranno indire astensioni unicamente sul proprio territorio (e per temi di carattere territoriale)”.

Da un lato non appare necessario riaffermare la competenza ed il potere della Giunta di indire astensioni, rientrando con tutta evidenza tale eventuale decisione sia nelle competenze che nei poteri di tale Organo.

L’espressa previsione di un dovere di “attenersi” alla delibera, implica più problemi di quanti ne risolve. Mancherebbe la previsione di una *sanzione* in caso di mancato adeguamento. Cosa significa, poi, attenersi alla delibera? E’ necessaria un’ ulteriore delibera delle singole CP? Non è sufficiente la proclamazione da parte dell’organismo nazionale? Perché, infine,

interdire alle singole Camere Penali di indire astensioni anche su temi di politica giudiziaria nazionale?

2.3. Condivisibile l'intero impianto delle nuove previsioni relative alle incompatibilità elettive (ed altre modifiche nominalistiche come la soppressione del termine *Procuratori legali* in art. 14, lett. a) tendenti a rafforzare l'autonomia e la efficienza delle cariche statutarie.

3.1. Interessa della proposta della CP di Milano la semplificazione definitiva dell'UCP (di cui all'art. 1) nonché degli scopi dell'Unione (di cui all'art. 2) e la integrazione della natura del patrimonio dell'UCP (anche oggetto di proposta di modifica da parte della CP della Romagna: Punto 2).

3.2. Senz'altro condivisibile la proposta abolizione dell'Organismo di Controllo, il quale si è nel tempo dimostrato sostanzialmente inutile e potenzialmente produttivo di conflitti di competenza (modifica dell'art. 4), nonché la introduzione fra gli organi dell'UCP dell'Ufficio Legislativo.

Sul punto vale la pena di riportare il parere espresso nell'ambito delle sue Osservazioni sui lavori della "commissione Casalnuovo" da parte della CP di Torino: "possiamo concordare con la proposta di abolire tale organismo ma non siamo d'accordo tuttavia con l'idea di abolire del tutto la funzione di controllo sulla legittimità dell'operato della Giunta, oggi demandata a tale organismo. Proponiamo ... che la funzione di controllo ... sia demandata allo stesso Consiglio dei Presidenti ...").

3.3. Sebbene interessanti, la previsione di una maggioranza di due terzi del Consiglio per la convocazione del Congresso Straordinario ed il prolungamento della cadenza Congressuale da 2 a 3 anni, con conseguente modifica dell'art. 7: "Il Congresso: a) definisce ed approva le direttive politiche dell'UCP (*Unione*) per il successivo triennio (*biennio*)", non appaiono del tutto convincenti: per quanto riguarda il prolungamento della carica il biennio appare sufficiente ad un equilibrato ed ampio esercizio ed attuazione del programma risultante dal mandato congressuale.

3.4. La proposta di modifica dell'art. 8 (completamente modificato) implica un intero ripensamento della struttura e dei poteri del Consiglio delle Camere Penali. Ivi compreso, naturalmente, il numero di voti espressi su base proporzionale (vedi *supra* proposta CP di Napoli: Punto 1.2., ma in questo caso attraverso un meccanismo che ricalca quello dei voti in sede congressuale).

La proposta implica anche la previsione, accanto ad un Consiglio in sede Plenaria (formato da tutti i Presidenti e che si riunisce mensilmente) di un Consiglio interdistrettuale (formato dai Presidenti interdistrettuali)

Non sono chiare le attribuzioni, apparentemente sovrapponibili, delle due diverse composizioni le quali entrambe "elaborano direttive di indirizzo generale in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso" (lett. a) delle rispettive competenze).

Anche se risulta interessante il tentativo di sviluppare il Consiglio (piede zoppicante dell'organizzazione statutaria) secondo articolazioni innovative, più agili, e maggiormente collegate alle realtà locali, realmente capaci di agire nelle due diverse direzioni, la soluzione proposta appare troppo artificiosa e non idonea a stimolare ed attivare le politiche locali,

sprovincializzare i contesti territoriali minori inserendoli in ambiti di politica associativa più ampi, far partecipare in maniera più attiva le singole realtà delle CP di minore consistenza, riattivare le competenze di chi ha già partecipato alla vita dell'UCP all'interno di simili "corpi intermedi".

3.5. Anche la presente proposta prevede una anticipazione delle candidature e dei programmi anche se ridotta ad "almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, che devono essere fissate non oltre 15 giorni dalla scadenza del mandato" al fine di evitare vuoti di potere (vedi *supra* proposta della CP di Napoli: 90 giorni prima.

4.1. La CP di Montepulciano ha articolato un complessa proposta della quale appare opportuno indicare i punti di maggior rilievo della proposta ed in particolare quelli che muovono in direzione alternativa rispetto alle precedenti proposte:

- a) il termine della cadenza congressuale è ridotta da 2 ad 1 anno e preventivamente collocata fra il 15 settembre ed il 31 ottobre (art. 5 e art. 7);**
- b) il Presidente con la Giunta vengono eletti ogni 3 anni (art. 7);**
- c) viene soppressa la carica di Presidente del Consiglio e sostituita con quella di Coordinatore (art. 5) che ne conserva le prerogative (convoca il Congresso straordinario ...) quella di Vicepresidente con quella di Vicecoordinatore e quella di Segretario con quella di Consigliere Segretario (Ufficio direttivo del Consiglio) e restano in carica per 2 anni;**
- d) "E' vietato al Consiglio delle Camere Penali ed ai suoi organi o componenti deliberare o comunque porre in essere attività rivolta all'esterno in nome dell'Unione salvo invito da parte del presidente e/o della Giunta" (integrazione dell'art. 8);**
- e) "Il Presidente e la Giunta non sono rieleggibili consecutivamente" (modifica dell'art. 9);**
- f) "Sono eleggibili tutti gli iscritti ininterrottamente alle Camere Penali da almeno cinque anni" (modifica all'art. 10; vedi *supra* proposta della CP di Napoli; Punto 1.4.);**
- g) la candidatura alla carica di Presidente non contiene più a pena di inammissibilità "l'enunciazione del programma che si propone di attuare" (modifica dell'art. 10);**
- h) la candidatura dovrà essere presentata entro il 30 giugno (modifica dell'art. 10);**
- i) la candidatura dovrà contenere la sottoscrizione di Presidenti delle CP "in numero non inferiore a 10 e non superiore a 15" (da un lato al fine di evitare "avventure elettorali" dall'altro, evidentemente al fine di non condizionare le scelte congressuali);**

La proposta di modifica più incisiva, in quanto volta ad una modifica di ordine strutturale dei rapporti fra Congresso e Giunta è quella che mira ad un sostanziale scollamento del Congresso dalla elezione dell'organo direttivo.

Ciò implica che la elaborazione del programma non è più di competenza del Presidente, il quale nell'attuale assetto, si assume la responsabilità della sua elaborazione nonché della individuazione ed indicazione dei soggetti che ritiene idonei alla sua realizzazione.

Sebbene la proposta sia positivamente orientata a conferire una maggiore incisività del Congresso nella elaborazione delle politiche associative, la modificazione proposta desta notevoli perplessità in quanto finisce con incidere proprio nella logica stessa dell'attuale sistema presidenziale.

La scelta del programma non può essere imposta dal Congresso al Presidente ed alla sua Giunta in quanto il Presidente non può essere considerato un mero esecutore. E' proprio dalla elaborazione del programma da parte del candidato, che deriva la credibilità della

candidatura presidenziale e la conseguente valutazione circa la capacità attuativa del programma medesimo da parte della squadra indicata dal Presidente stesso.

Ulteriori preoccupazioni sorgono con riferimento alla susseguente necessità di una continua elaborazione programmatica da parte del Congresso: la cadenza annuale, da un lato non appare sufficiente allo scopo, dall'altro preoccupa per i possibili costi organizzativi ed economici che di fatto rischiano di rendere minima la partecipazione a simili ripetute scadenze delle realtà territoriali minori.

Risulta assolutamente innovativa la proposta relativa alla interdizione di comportamenti di sovrapposizione fra diversi organi statutari (Giunta e Consiglio) con specifico riferimento alla possibile arbitraria attribuzione di funzioni di rappresentanza esterna dell'Unione.

Pur non potendosi non condividere la sensibilità dimostrata dai proponenti ai temi del possibile conflitto fra i suddetti organi, resta tuttavia la perplessità circa una tanto specifica ed autonoma previsione: la carta fondamentale, in quanto tale, dovrebbe già al suo interno, nella esatta descrizione delle funzioni e dei poteri, contenere una risposta alla suddetta esigenza di arginare eventuali "sconfinamenti": che le attività elencate nella proposta siano "interdette" al Consiglio risulta in maniera inequivocabile dal testo degli artt. 8 e 9. Se si volesse operare un ulteriore chiarimento questo non andrebbe tuttavia elaborato nella forma del divieto, quanto piuttosto nella indicazione in positivo di un "esclusivo potere di rappresentanza politica esterna" in capo al Presidente dell'UCP.

Probabilmente nel segno di omologhe preoccupazioni anche le modifiche nominalistiche da operarsi in seno al Consiglio delle Camere Penali (Coordinatore, Vice-Coordinatore, etc. ...).

Considerazioni, solo in parte analoghe, valgono in ordine alle modifiche proposte con riferimento all'art. 1 (ed alla espressa previsione circa la "espulsione" dall'Unione di Camere Penali che rendano "responsabili di reiterate condotte in pubblico contrasto con la politica ufficiale e le direttive dell'Unione").

La proposta deve ritenersi non condivisibile, non solo con riferimento alla inopportunità di operare "codificazioni" troppo tipicizzanti, ma anche con riferimento ad una eccessiva pretesa di controllo centralistico delle politiche associative territoriali (ciò vale anche per la proposta di previsione della ammissibilità di una unica CP nel singolo territorio in base ad un principio di *unicità della rappresentatività territoriale*). Una eventuale "ribellione" – ammesso che non possa essere ricondotta ad una normale espressione di opinione democratica dissenziente – in che modo potrebbe essere ricondotta alla responsabilità della intera Camera Penale e non alla autonoma decisione dei suoi vertici. Simili contrasti, sono inevitabili nella vita democratica di una associazione, e devono essere risolti di volta in volta secondo le ragioni della politica e della dialettica democratica ed al di fuori di ogni possibile rimedio di ispirazione autoritaria.

Per tali ragioni si esprime anche parere nettamente contrario alla istituzione di organi di "probiviri" o simili, che ricordano strutture centralistiche di partiti politici di ispirazione scarsamente democratica e che contrastano con la cultura liberale ed individualistica (nel senso migliore) dell'avvocatura penale italiana.

*** * ***

Conclusivamente, si è ritenuto di mantenere inalterata la struttura presidenziale, con modifiche in definitiva assai limitate.

Le eccessive correzioni avrebbero, ad avviso dei proponenti, determinato più problemi di quanti non intendessero risolvere.

Resta perciò, tra l'altro, inalterato l'impianto che consente alla Giunta di muoversi con agilità e decisione nel quadro di un'associazione di persone che non svolgono "professionalmente" attività di politica associativa, il che determina, fra l'altro, la necessità di contatti immediati e limitati e di risposte rapide rispetto alle contingenze, ferma restando la responsabilità politica delle scelte effettuate.

Si è ritenuto di lasciare inalterata anche la struttura dell'organo che più polemiche ha suscitato, il Consiglio dei Presidenti, il cui funzionamento, in buona parte, è condizionato dalla qualità e capacità politica della rappresentanza che esprime e dal contributo delle singole Camere Penali. E la questione della qualità politica e del contributo dei presidenti non è certo risolvibile con modifiche statutarie.

Si ritiene perciò che lo Statuto tuteli adeguatamente da eventuali sconfinamenti o da situazioni conflittuali che devono trovare composizione attraverso la dialettica politica.

I proponenti si sono posti anche il problema di un'eventuale "integrazione" nel Consiglio, senza diritto di voto, di un certo numero di persone, elette dal Congresso, che apportino le loro capacità o il contributo d'esperienza maturato in passato all'interno dell'Unione.

Si è preferito rinunciare a tale ipotesi, perché la stessa contrasta con la figura di controllo e di contrappeso che devono svolgere le singole camere penali all'interno del Consiglio e poiché tale scelta comporterebbe il rischio di inutili sovrapposizioni (e, forse, sovraesposizioni), certamente non auspicabili (una ragione parzialmente simile, tra l'altro, ha comportato l'abrogazione, da parte dei proponenti, della parte di articolo 11 che prevede la partecipazione degli ex Presidenti dell'Unione alla Giunta, disposizione anacronistica e priva di senso politico, oltre che, si ritiene, poco dignitosa per gli stessi ex presidenti. Salva la facoltà della Giunta, ovviamente, di invitare soggetti esterni in ogni momento).

D'altra parte, i proponenti ritengono che si siano verificati in passato (non ci si riferisce a questa "legislatura" ma anche a quelle precedenti) episodi non auspicabili di "scavalco" delle singole Camere Penali, nel senso di *bypassare* le stesse attraverso esponenti dell'Unione dotati di indubbio prestigio ma che non avevano mai avuto o avevano interrotto i rapporti con le camere penali di appartenenza.

Viceversa, la partecipazione all'Unione dovrebbe avvenire sempre attraverso le singole Camere (direttivi, o gruppi di lavoro, o incarichi *ad hoc*) e non con iniziative isolate di singoli: si pensi al caso, verificatosi, di una candidatura congressuale di un Avvocato prestigiosissimo ma completamente assente, addirittura "per principio", dalla vita associativa e finanche in conflitto con la propria camera penale.

Sicché, le preziose energie di autorevoli esponenti dell'Unione possono senz'altro trovare spazio attraverso le loro camere penali o altri organi statuari.

In tal senso, in definitiva, si è ritenuto –come detto- di non modificare il Consiglio dei Presidenti, lasciando ad eventuali emendamenti regolamentari la possibilità di aggiustamenti (ad esempio sembra assai discutibile la possibilità per il Consiglio di nominare "commissioni" in senso proprio, poiché sono le singole camere, eventualmente su specifici temi, a rappresentare "le commissioni" del Consiglio).

Si tratta di questioni, comunque, sulle quali potrà e dovrà più ampiamente interrogarsi il Congresso di Napoli.

CAMERA PENALE DI ROMA

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA U.C.P.I.²

(ART. 1 COMMA 1) “L’Unione delle Camere Penali italiane è l’associazione nazionale federativa (organizzazione volontaria) senza scopi di lucro dei penalisti italiani ed ha sede in Roma”³.

(ART. 1 COMMA 1) “All’Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 10 (20) iscritti, costituite nel circondario di un Tribunale (uno o più Tribunali). Le Camere Penali circondariali possono liberamente costituire coordinamenti con altre Camere esistenti nello stesso distretto di corte d’appello o in distretti confinanti, al fine di promuovere iniziative di interesse comune”.

(ART. 1 COMMA 2) “Ogni Camera Penale aderente all’Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell’Unione (stessa) per quanto concerne gli Scopi, i principi informativi, le cariche e la loro durata”⁴.

(ART.1 COMMA 3) “I coordinamenti delle Camere Penali circondariali possono darsi un loro regolamento o statuto che non sia in contrasto con lo Statuto dell’Unione”

(ART. 2 COMMA 1 lett. B) “operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura penale⁵ siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali”;

² **Legenda:** a) le parti in neretto e sottolineate sono oggetto di nuova introduzione; b) le parti in corsivo e fra parentesi sono oggetto di soppressione; c) le note spiegano le ragioni della proposta ed indicano l’eventuale sovrapporsi di proposte simili o analoghe ovvero la presenza di proposte di segno opposto.

³ La proposta dell’inserimento della assenza di scopi di lucro è comune anche della CP Montepulciano; la nuova formulazione proposta assieme alla abolizione della indicazione di Roma come sede dell’Unione è omologa a quella proposta della CP di Milano.

⁴ Proposta anche della CP di Napoli. Va segnalata la proposta della CP di Milano che da un lato prevede l’adesione formale delle singole camere penale all’UCP (“**All’UCP aderiscono le Camere Penali territoriali ...**” e dall’altro non impone modelli statutari ma condiziona l’adesione all’adozione di modelli “democratici” (“**purchè organizzate democraticamente e che dichiarino di accettare i principi informativi dell’UCP e le direttive congressuali**”).

⁵ Proposta anche della CP di Montepulciano che suggerisce però il termine “penalistica”.

(ART. 2 COMMA 1 lett. C) “**tutelare (il prestigio e il rispetto del) la funzione del difensore, il prestigio l’autonomia e l’indipendenza⁶ dell’avvocatura penale⁷ (anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa)”;**

(ART. 2 COMMA 1 lett. F) “**affermare che il diritto di difesa deve trovare attuazione (adeguata rappresentanza) e tutela (politica,) quale (strumento di) garanzia (delle potenzialità dell’individuo”⁸.**

(ART. 3 COMMA 2) “**Nel caso di scioglimento il patrimonio dell’Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità e caratteristiche analoghe”⁹.**

(ART. 4 COMMA 1 lett. E) “**(e) l’Organismo di Controllo)”**

(ART.5 COMMA 1) “**Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale (circondariale), con l’aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe”. (Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che ad essa siano iscritti almeno sette avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni Tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale).**

(ART. 5 COMMA 2) “**Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno (45) 90 giorni prima a mezzo di raccomandata”¹⁰.**

(ART. 5 COMMA 3) “**I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non comunichino entro il termine per l’iscrizione congressuale i nominativi degli iscritti alla segreteria dell’Unione non avranno diritto di voto”¹¹.**

(ART. 6) “**All’inizio dei lavori (il Congresso) il Presidente della Camera Penale organizzatrice, il Presidente del Consiglio delle Camere Penali e il Presidente dell’UCPI eleggono un Presidente ed un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri, un Ufficio di Segreteria e la Commissione verifica Poteri, composta da cinque delegati legittimati al voto che eleggono, al loro interno un Presidente”¹².**

(ART. 8 COMMA 8) “**Il Consiglio delle Camere penali (anche su segnalazione dell’Organismo di Controllo) convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell’Unione e della Giunta. Le**

⁶ Sembra opportuno che nel testo lo scopo relativo alla tutela della funzione del difensore resti privo di attributi: ogni ulteriore definizione finisce infatti per sminuirne il valore tassonomico; prestigio e rispetto riguardano piuttosto l’avvocatura che quella funzione ricopre.

⁷ Cfr. nota 3.

⁸ “deve” al posto di un orribile “debba”: condivisibile proposta della CP di Montepulciano di ordine grammaticale.

⁹ Vi è una proposta simile della CP di Montepulciano che suggerisce in calce l’introduzione della frase “**ma comunque non aventi scopo di lucro**”.

¹⁰ Il maggior termine, collegato con la anticipazione del deposito delle candidature e dei programmi, consente una più approfondita valutazione dei contenuti politici, una più seria valutazione in ambito congressuale. Vi è sul punto una analoga proposta anche dalla CP di Napoli. Si rinvia, sul punto, alle modifiche dell’art. 10.

¹¹ Appare opportuno anticipare il termine che nell’attuale Statuto è solo genericamente indicato (“**prima di ogni Congresso**”) al fine di regolarizzare la procedura e di consentire più tempestivi ed agevoli controlli. Sul punto vi è una meno convincente proposta di modifica avanzata dalla CP della Romagna (Punto 7 della relativa proposta di modifica dello Statuto predisposta per il Congresso di Chianciano)

¹² Vedi proposta della CP di Milano.

deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione”¹³.

(art. 11 comma 2) “Ai lavori della Giunta partecipa (partecipano), senza diritto di voto, (i precedenti Presidenti dell'Unione e) il Presidente del Consiglio delle Camere Penali”

(ART. 11 COMMA 3) “(Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo)”¹⁴.

(ART. 12) “(Organismo di controllo ...)”¹⁵.

(ART. 14) “Le cariche di Presidente dell'Unione delle Camere penali e (la qualità) di componente della Giunta sono incompatibili con:

- a) la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (e Procuratori legali); (...)**
- c) la carica di (componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di) dirigente di altre associazioni ed organismi forensi”;**
- d) la funzione di parlamentare nazionale od europeo, la carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, Sindaco o componente di giunta di un Comune con più di 15.000 abitanti, Consigliere regionale o componente di giunta regionale”.**¹⁶

¹³ Vedi proposta di abolizione dell'organo in questione (art. 4 lett. e) e la proposta analoga della CP di Montepulciano.

¹⁴ L'abolizione dell'Organismo implica l'abrogazione anche di questa incombenza.

¹⁵ Conseguenza dalla modifica dell'art. 4 lett. e) e dalla conseguente abolizione dell'Organo in questione, la abolizione di ogni sua prerogativa e potere.

¹⁶ La proposta è identica a quella formulata dalla CP di Montepulciano e risponde ad evidenti ragioni di attualizzazione del divieto.

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

Proposta di modifiche dello Statuto

1. All'art. 1 sono aggiunti alla fine i seguenti commi:
A seconda della estensione territoriale, le camere penali assumono la denominazione di Circondariale (un solo tribunale), Intercircondariale (più tribunali) o Distrettuali (intero distretto di corte d'appello).
Le camere penali Intercircondariali e Distrettuali possono costituire presso ogni tribunale sezioni alle quali afferiscono almeno 20 iscritti.
Per ogni Circondario, per ogni territorio ricomprendente più Circondari e per ogni Distretto è riconosciuta dall'unione, in ragione della priorità temporale della richiesta d'adesione, rispettivamente una sola camera penale Intercircondariale, una sola camera penale Distrettuale.
Le camere penali possono stipulare patti federativi nell'ambito del distretto.
2. Il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi obbligatori corrisposti da ciascuna delle camere penali aderenti, nonché dai contributi degli iscritti alle camere penali e da eventuali contributi e lasciti di privati e di enti.
3. Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
Il Congresso è composto dai delegati delle singole camere penali riconosciute dall'Unione. Ciascuna camera penale ha diritto ad un delegato, cui si aggiungono ulteriori delegati in ragione di 1 ogni 50 iscritti o frazione di 50 e superiore a 20. Le camere penali Intercircondariali o Distrettuali hanno altresì diritto di nominare per ogni sezione un delegato, o due, se il numero di iscritti alla sezione sia superiore a 40. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.
4. Il comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
Non hanno diritto di voto i delegati delle camere penali morose nel pagamento dei contributi obbligatori all'Unione ovvero che non hanno depositato l'elenco degli iscritti.
5. Il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
Il Consiglio delle camere penali è formato dai Presidenti di ciascuna camera penale aderente all'Unione nonché dai Presidenti delle sezioni ove costituite o, in caso di loro impedimento, dai rispettivi Vice Presidenti.
6. Il comma 4 dell'art.8 è sostituito dal seguente:
Il Consiglio delle camere penali è validamente costituito con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. E' ammessa la delega in favore di uno degli iscritti alla propria camera penale o di un Presidente o Vice Presidente di altra camera penale. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe provenienti dall'esterno della propria camera penale.
7. All'art. 8, dopo il comma 7, viene aggiunto il seguente comma:

Il Consiglio delle camere penali deve essere preventivamente interpellato dalla Giunta nei casi di assunzione di delibere riguardanti l'astensione dalle attività giudiziarie, salvo situazioni di comprovata urgenza.

8. Al comma 1 dell'art. 9 la parola "operano" è sostituita dalla parola "attuano".
9. All'art. 9 dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente comma:
E' di competenza della Giunta il potere di indire l'astensione degli avvocati penalisti dalle attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale per ragioni attinenti alla tutela degli scopi di cui all'art. 2. Le singole camere penali devono attenersi a tale delibera. Esse potranno indire astensioni unicamente sul proprio territorio e per temi di carattere territoriale.
10. All'art. 14 vengono apportate le seguenti modifiche:
 - a. Alla lettera a) sopprimere le parole "e procuratori legali".
 - b. La lettera c) è sostituita come segue: "qualsiasi carica in associazioni forensi".
 - c. Alla lettera d) dopo la parola "Stato" vengono aggiunte le parole "di presidente di regione, di consigliere regionale, di presidente di provincia, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti, di assessori e consiglieri di tali enti territoriali".
 - d. Dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera e): "la carica di presidente di una camera penale".
11. Viene proposta la seguente norma transitoria:
Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.